



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di “Giurisprudenza e legislazione costituzionale” di questo numero della Rivista riporta, con riferimento alla giurisprudenza, due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, una della Corte costituzionale italiana e un'ordinanza di rimessione alla Consulta da parte della I Sezione civile della Corte di Cassazione, tutte di particolare interesse per apprezzare i percorsi di tutela, anche multilivello, dei diritti fondamentali.

In particolare, con la prima pronuncia, la Corte EDU ha accolto la domanda di alcuni Testimoni di Geova, dei quali le autorità russe avevano divulgato la documentazione medica successivamente al loro rifiuto di sottoporsi a trasfusioni di sangue. Il giudice di Strasburgo ha ritenuto tale condotta lesiva degli artt. 8 e 14 CEDU e ha condannato lo Stato al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

Nella seconda, la Corte EDU ha, invece, escluso la violazione dell'art. 11 CEDU ad opera delle autorità rumene, che non avevano riconosciuto come sindacato il “Sindicatul Păstorul cel Bun”, un'organizzazione costituita principalmente da sacerdoti appartenenti alla Chiesa ortodossa rumena, oltre che da laici dipendenti della stessa, la cui costituzione non era stata assentita dall'autorità ecclesiastica, come invece previsto dalla Statuto della stessa Chiesa. Sul piano argomentativo, la Corte, pur riconoscendo in capo ai sacerdoti in questione un diritto ad associarsi sindacalmente, protetto dall'art. 11 CEDU, ha considerato legittima una restrizione di tale diritto, in considerazione del fatto che il riconoscimento del sindacato ricorrente ad opera dello Stato avrebbe comportato una violazione dell'autonomia della Chiesa ortodossa rumena, garantita dall'art. 9 CEDU. Tale autonomia, in particolare, implica che lo Stato debba accettare il diritto di tali confessioni a reagire – secondo le proprie norme ed i propri interessi – a ogni movimento di dissenso che emerge al loro interno e che possa mettere a repentaglio la coesione, l'immagine o l'unità della confessione religiosa. Si coglie, in questa giurisprudenza, l'esigenza di consentire un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco “a maglie larghe”, realizzato alla luce dei rapporti concretamente instaurati dai singoli ordinamenti statali con quelli confessionali.

La sentenza della Corte costituzionale italiana ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, figura di docenti ormai eliminata e, dunque, non assumibile quale *tertium comparationis*.

Con l'ordinanza di rimessione riportata, infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 164 del 1982, secondo cui la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l'automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale; la questione di legittimità è stata estesa, poi, anche alle disposizioni che prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all'altro coniuge, senza riconoscere né a quest'ultimo, né al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione o di esercitare il medesimo potere in altro giudizio.

Tra gli atti adottati dagli organi comunitari nel semestre in esame, si segnalano la Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo; le Linee guida adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, "on the promotion and protection of freedom of religion or belief" (FOREIG AFFAIRS Council meeting – Luxembourg, 24 June 2013), nel contesto dell'azione esterna dell'Unione Europea e della sua politica in materia di diritti umani; nonché due risoluzioni del Parlamento europeo, l'una del 10 ottobre 2013 (sui recenti casi di violenza e persecuzione contro i cristiani, segnatamente a Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) e il caso del pastore Saeed Abedini - Iran), l'altra del 22 ottobre 2013 (relativa alla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel). Si tratta di documenti di particolare interesse non solo per il richiamo, in essi contenuto, ad una cornice assiologica ormai consolidata, fondata sui principi di eguaglianza, non discriminazione e universalità dei diritti umani, ma anche perché offrono una panoramica esaustiva delle modalità di intervento dell'UE in aree socio-politiche segnate da una diffusa conflittualità a sfondo etnico-religioso.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Sentenza 06 giugno 2013, n. 1585/09
Avilkina and Others v. Russia

Art. 8 e art. 14 (in combinato disposto con l'art. 8) CEDU: violazione - Divulgazione della documentazione medica relativa ad alcuni Testimoni di Geova successivamente al loro rifiuto di sottoporsi a trasfusioni di sangue: risarcimento del danno

Abstract: *The Court declared the complaints about Article 8 and Article 14 (read in conjunction with Article 8) admissible and the rest of the application inadmissibly. The Court further held that the respondent State should pay the applicants damages (The case regards the disclosure of Jehovah's Witnesses' medical files following their refusal of blood transfusions).*

Fonte: www.olir.it

Corte Europea dei diritti dell’Uomo
Sentenza 09 luglio 2013, n. 2330/09
Grand Chamber: Sindicatul Păstorul cel Bun v. Romania.

Chiesa ortodossa rumena - Organizzazione sindacale - Sacerdoti - Diritto di associazione - Libertà religiosa - Margine di apprezzamento - Confessioni religiose

Abstract: *Con la presente sentenza, la Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in riforma di una decisione della III Sezione (31 dicembre 2012), ha ritenuto che la Romania non abbia violato l’art. 11 CEDU nel non riconoscere come sindacato il “Sindicatul Păstorul cel Bun”, un’organizzazione sindacale costituita principalmente da sacerdoti appartenenti alla Chiesa ortodossa rumena, oltre che da laici dipendenti della stessa, la cui costituzione non era stata assentita dall’autorità ecclesiastica (come, invece, richiesto dallo Statuto della medesima Chiesa). In particolare, la Corte di Strasburgo ha affermato che – a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra la Chiesa ortodossa rumena ed i suoi preti – tale rapporto, de facto, fa sorgere in capo a questi ultimi un diritto ad associarsi sindacalmente, protetto dall’art. 11 CEDU. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto legittima una restrizione di tale diritto, in considerazione del fatto che il riconoscimento del sindacato ricorrente avrebbe comportato una violazione dell’autonomia della Chiesa ortodossa rumena, garantita dall’art. 9 CEDU. Nel motivare la sua decisione, la Corte ha affermato che il rispetto dell’autonomia delle confessioni religiose implica che lo Stato debba accettare il diritto di tali confessioni a reagire – secondo le proprie norme ed i propri interessi – a ogni movimento di dissenso che emerga al loro interno e che possa mettere a repentaglio la coesione, l’immagine o l’unità della confessione religiosa. Ha, quindi, soggiunto che non è compito delle autorità nazionali fungere da arbitro delle controversie tra le confessioni religiose e le diverse fazioni dissidenti che esistono, o possono emergere, all’interno delle confessioni stesse. I Giudici hanno, quindi, ritenuto che sussista per i sacerdoti della Chiesa ortodossa rumena un diritto ad iscriversi a, o a costituire, associazioni, purché queste perseguano finalità compatibili con lo Statuto della medesima Chiesa e non mettano in discussione la tradizionale struttura gerarchica della Chiesa e le sue procedure decisionali. In conclusione, la Corte, evidenziata l’assenza di un consensus in materia a livello europeo, ha ritenuto che sussista un ampio margine di apprezzamento da parte dei diversi Stati nel decidere se riconoscere o meno i sindacati che operano all’interno delle confessioni religiose e che perseguono finalità che potrebbero limitare l’esercizio dell’autonomia delle stesse confessioni. Nel caso specifico ha ritenuto che la Romania non abbia oltrepassato tale margine di apprezzamento nel non riconoscere il Sindicatul “P storul cel Bun” e che, pertanto, la restrizione dell’art. 11 CEDU non sia stata sproporzionata.*

Fonte: www.olir.it

Corte costituzionale

Sentenza 20 giugno 2013, n. 146

Art. 53, comma 3, legge 11 luglio 1980, n. 312: “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato” - Insegnanti di religione - Pubblico impiego - Progressione economica di carriera - Scatti di anzianità - Rapporto di lavoro - Incarichi annuali

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato”, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione. Appare infatti innegabile che, nonostante la riforma di cui alla legge n. 186 del 2003, lo status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbie peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del contratto per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l'assenza di un sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti - ora graduatorie ad esaurimento - previste per altri docenti, le quali consentono l'ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei posti disponibili (art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). Da tanto consegue che la prospettata questione di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento in riferimento all'art. 3 Cost., attesa l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo “tertium comparationis”.

(omissis)

Ritenuto in fatto

1.- Due lavoratrici della scuola hanno promosso, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, una controversia nella quale, adducendo di aver lavorato per molti anni, in qualità di supplenti con contratti a tempo determinato, presso vari istituti scolastici, hanno chiesto al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, che venisse loro riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio previsti dall'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato). Il Tribunale ha accolto la domanda.

2.- Nel corso del giudizio di appello, proposto da parte del Ministero della pubblica istruzione, la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE

e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980, nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato».

2.1.- Osserva il giudice a quo, sotto il profilo della rilevanza, che la censurata disposizione, nel menzionare il personale non di ruolo nominato dal provveditore agli studi quale beneficiario degli scatti biennali, si riferisce alla categoria dei cosiddetti docenti incaricati, ossia docenti non di ruolo a tempo indeterminato; tale figura, ancorché soppressa dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 (Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, è tuttavia sopravvissuta attraverso il richiamo ad essa contenuto nei contratti collettivi del comparto scuola (art. 142 del CCNL per il periodo 2002-2005 e art. 146 del CCNL per il periodo 2006-2009). Tuttavia, la previsione dell'impugnato art. 53, terzo comma, secondo cui i supplenti sono esclusi in ogni caso da ogni aumento biennale di stipendio, «costituisce un ostacolo diretto ed insuperabile al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti di anzianità in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato», categoria alla quale appartengono entrambe le ricorrenti, l'una in qualità di docente e l'altra di collaboratore scolastico; esse, infatti, hanno lavorato con contratti annuali per un periodo complessivo di circa nove anni.

La Corte d'appello, perciò, evidenzia che, se l'espressione «escluse in ogni caso le supplenze» venisse rimossa dal testo della norma impugnata, le lavoratrici ricorrenti avrebbero diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità in discussione; e, d'altra parte, il testo di legge è tale da non poter essere superato in via interpretativa, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, i quali hanno negato che gli scatti biennali possano spettare ai supplenti.

2.2.- Ciò posto, il giudice a quo rileva, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma impugnata crea due disparità di trattamento, l'una tra il personale docente e amministrativo a tempo determinato rispetto a quello non di ruolo a tempo indeterminato, e l'altra tra i primi e i docenti di religione.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di una occasione (Corte di giustizia, sentenza 13 settembre 2007, *Del Cerro Alonso*, nonché sentenza 15 aprile 2008, *Impact*) che la citata clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato - è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale; e, in base a detta clausola, «a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo».

Sotto il secondo profilo, l'art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 crea una discriminazione in favore degli insegnanti di religione, ai quali l'ultimo comma del medesimo art. 53 garantisce una progressione economica di carriera anche se si tratta di docenti assunti con contratti annuali. Simile disparità, secondo la Corte

d'appello, poteva trovare giustificazione in origine, in quanto i docenti di religione non potevano mai diventare di ruolo, sicché era ragionevole riconoscere, in loro favore, almeno il diritto ad una progressione stipendiale. Ma nel sistema attuale - venutosi a creare a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), la quale ha consentito l'ingresso in ruolo anche di tali docenti, con apposito concorso - le ragioni della diversità di trattamento sono venute meno.

Ne consegue che la censurata disposizione appare in contrasto col principio di uguaglianza e con quello della parità di trattamento economico di cui agli artt. 3 e 36 Cost.; ciò in quanto non vi sarebbe ragione per la quale, «a parità di anzianità lavorativa e di opportunità di progressione in carriera, l'insegnante di materie non religiose debba percepire, dopo il primo quadriennio, una retribuzione inferiore a quella percepita dall'altro», tanto più che l'insegnante di religione mantiene il beneficio anche dopo l'ingresso in ruolo, siccome conservato *ad personam* ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), inserito dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27, mentre il docente di altre materie viene immesso in ruolo con il solo stipendio base.

La Corte fiorentina, in conclusione, aggiunge di dover sollevare d'ufficio la presente questione di legittimità costituzionale, non potendo comunque procedere alla diretta disapplicazione della norma nazionale, anche perché rimarrebbe il problema di decidere quale disciplina di progressione economica dovrebbe essere in concreto applicabile.

3.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

3.1.- Rileva la parte intervenuta che l'art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 prevede l'attribuzione degli scatti biennali di stipendio nei confronti di una particolare categoria di personale scolastico non di ruolo, cioè i docenti incaricati a tempo determinato, i quali costituivano una categoria ben diversa da quella dei supplenti. Con la sopravvenuta contrattualizzazione del pubblico impiego, lo status giuridico ed economico dei docenti è ormai regolato dal contratto collettivo, per cui gli aumenti biennali di stipendio sono stati eliminati per tutto il personale scolastico; il CCNL per il periodo 1994-1997, infatti, ha previsto il sistema dei cosiddetti gradoni per i passaggi stipendiali. Ora, le norme dei contratti collettivi richiamate dall'ordinanza di rimessione dimostrano che il sistema degli scatti biennali è rimasto in vigore per i soli docenti di religione (art. 66, comma 7, del CCNL citato, nonché art. 142 del CCNL per il periodo 2002-2005). Il beneficio in questione, quindi, è «scomparso da anni dal sistema di adeguamento della retribuzione del personale scolastico», il che dovrebbe determinare l'inammissibilità della questione.

3.2.- Nel merito, la questione sarebbe infondata.

Osserva al riguardo l'Avvocatura dello Stato che la norma censurata è stata da sempre ritenuta applicabile soltanto al personale a tempo indeterminato nonché al personale incaricato; quest'ultimo, titolare di un rapporto di durata illimitata destinato a trasformarsi in un rapporto di ruolo non appena un posto si fosse reso disponibile, aveva comunque una posizione giuridica diversa da quella dei supplenti. Nel sistema attuale, regolato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), le supplenze si articolano in annuali, sino al termine delle

attività didattiche, e temporanee, tutte comunque caratterizzate dalla temporaneità dell'incarico; e una conferma in tal senso si trae anche dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, in base al quale i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, poi, la normativa nazionale in tema di supplenze non sarebbe in contrasto con quella europea.

Come la Corte di giustizia ha ribadito in numerose pronunce, infatti, la direttiva 1999/70 CE lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione delle relative previsioni.

Il reclutamento del personale scolastico è regolato da una disciplina particolare. Nel caso dei docenti, il rapporto di lavoro temporaneo trova giustificazione nella necessità di garantire, comunque, il servizio pubblico dell'istruzione allo scopo di tutelare, in favore di tutti i cittadini, il diritto universale all'istruzione di cui agli artt. 33 e 34 Cost., organizzando «un apparato che permetta di assicurare sempre e comunque una continuità nell'erogazione delle prestazioni che costituiscono il cardine fondamentale del servizio stesso». Il ricorso alla nomina dei supplenti, pertanto, ha natura «residuale obbligatoria», nel senso che non dipende da una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, bensì da esigenze obiettive, il che «induce a ritenere che l'istituto trovi la sua giustificazione in una legittima finalità di politica sociale», la quale integra una di quelle «ragioni obiettive» che giustificano, in base al menzionato accordo quadro, il rinnovo dei successivi contratti a tempo determinato.

D'altra parte, l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato sull'intero numero di posti del cosiddetto organico di diritto non sarebbe un'ipotesi praticabile, non potendosi sapere con certezza che la popolazione scolastica manterrà in futuro sempre la medesima consistenza. Simile sistema, poi, potrebbe dare luogo ad un indiscriminato aumento delle piante organiche, tanto più grave in un momento come quello attuale nel quale sussistono innegabili e gravi necessità di risparmio di denaro pubblico.

L'Avvocatura dello Stato, poi, richiama la sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che la specifica disciplina del reclutamento del personale scolastico cosiddetto precario è conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in quanto la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di contratti a tempo determinato è conseguente alla particolare attività dell'insegnamento nella scuola, il che esclude il presunto contrasto.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, a sua volta, nella sentenza 26 gennaio 2012 (in causa C-586/10, Kucuk), ha chiarito che il mero fatto che un datore di lavoro supplisca all'esigenza di personale sostitutivo attraverso la conclusione di contratti a tempo determinato non comporta - anche se tali esigenze siano permanenti - un abuso del datore ai sensi della citata clausola 5 dell'accordo quadro.

3.3.- Quanto, infine, alla presunta violazione del principio di uguaglianza conseguente al differenziato trattamento previsto per i docenti di materie diverse dalla religione, l'Avvocatura dello Stato ritiene opportuna una ricostruzione storica della normativa di settore.

La legge 28 luglio 1961, n. 831 (Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli

studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica), prevedeva l'attribuzione di aumenti biennali per tutti i docenti non di ruolo incaricati, ivi compresi quelli della religione cattolica. Successivamente, la legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), ha soppresso la figura dei docenti incaricati, residuando tale figura solo per i docenti di religione, per i quali non esisteva un ruolo specifico, né la possibilità di ingresso in ruolo.

In quel sistema, perciò, la previsione dell'art. 53, sesto comma, della legge n. 312 del 1980 ha consentito ai docenti di religione di conseguire uno sviluppo professionale che li tenesse agganciati allo status dei docenti di ruolo. Tuttavia, l'attribuzione degli aumenti biennali era riservata soltanto a coloro i quali avessero almeno quattro anni di anzianità e accettassero una cattedra con orario completo.

La legge n. 186 del 2003, richiamata dalla Corte d'appello remittente, non ha stabilito, in realtà, la possibilità di ingresso in ruolo dei docenti di religione sull'intero numero dei posti disponibili, bensì solo sul 70 per cento di questi; pertanto il restante 30 per cento dei predetti docenti è rimasto nella precedente condizione di docente incaricato annuale; in relazione a costoro, pertanto, si giustifica la permanenza degli aumenti biennali, perché essi, altrimenti, «sarebbero esclusi da qualsiasi possibilità di sviluppo professionale». Ne consegue che la prospettata questione sarebbe priva di fondamento.

Considerato in diritto

1.- La Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato».

2.- Occorre innanzitutto rilevare che l'odierna questione è stata posta dalla Corte d'appello di Firenze non in termini generali - ossia con riguardo alle differenze retributive esistenti tra i docenti ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il corrispondente personale di ruolo - bensì con riferimento a due diverse situazioni che il rimettente assume *come tertia comparationis*: da un lato i docenti non di ruolo a tempo indeterminato e, dall'altro, i docenti di religione a tempo determinato. L'ordinanza di rimessione, infatti, impugna espressamente il solo terzo comma dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980, in base al quale al personale non di ruolo con nomina del provveditore agli studi, «escluse in ogni caso le supplenze», sono attribuiti aumenti periodici di stipendio per ogni biennio di servizio prestato.

Rimane pertanto estranea al presente giudizio ogni questione relativa alla disparità

di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo, come risulta senza possibilità di dubbio dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione e dal fatto che la medesima non ha proposto alcuna questione di legittimità costituzionale relativa al primo comma del medesimo art. 53; sicché l'oggetto del presente scrutinio di legittimità costituzionale deve essere limitato all'ambito sopra delineato.

3.- Così chiariti i termini dell'odierna questione, va rilevato che il primo *tertium comparationis* non è stato individuato dal giudice a quo in modo corretto.

La Corte d'appello di Firenze pone a confronto il trattamento economico dei lavoratori ricorrenti - che, come si è visto, sono supplenti con contratto a tempo determinato reiterato nel corso di più anni successivi - con quello dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato.

3.1.- La categoria dei docenti incaricati risale ad un'epoca del tutto diversa rispetto a quella odierna, nella quale l'innalzamento dell'obbligo scolastico e la crescita della popolazione avevano creato una situazione di continua necessità di assunzione di nuovi docenti. Si trova menzione di tale figura già nella legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), il cui art. 3 prevedeva la possibilità di conferire incarichi annuali di insegnamento, da parte dei vari provveditori agli studi, in relazione alle cattedre ivi indicate, stabilendo che l'incarico annuale potesse essere confermato a domanda. La legge 28 luglio 1961, n. 831 (Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica), ampliò gli spazi degli incarichi, stabilendo che gli stessi divenissero triennali (art. 6), con annesso riconoscimento degli incrementi stipendiali (art. 7) e del conseguente trattamento di quiescenza per gli incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento (art. 8).

La legge 13 giugno 1969, n. 282 (Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria), dispose (art. 1) che alla copertura delle cattedre cui non era assegnato personale docente di ruolo si provvedesse «con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato», in tal modo istituendo la figura del docente incaricato a tempo indeterminato, mentre l'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 (Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica), convertito, con modifiche, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, dispose la non licenziabilità degli insegnanti abilitati con nomina a tempo indeterminato.

Tuttavia già l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado), abrogando sia l'art. 1 della legge n. 282 del 1969 che l'art. 2 del d. l. n. 366 del 1970, sancì la fine degli incarichi a tempo indeterminato, poi soppressi definitivamente dall'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 (Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero), convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, la cui previsione trova conferma nel successivo art. 15, quarto

comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente).

3.2.- Della complessità di tale iter normativo, qui sommariamente tratteggiato, il giudice a quo si dimostra consapevole, ma ritiene che la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato continui ad essere operante attraverso il richiamo ad essa contenuto in alcune disposizioni dei contratti collettivi del settore scuola; in particolare, la Corte d'appello di Firenze cita l'art. 142 del Contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 e l'art. 146 del Contratto collettivo per il quadriennio 2006-2009.

Questa Corte rileva che, in realtà, già l'art. 66, comma 7, del Contratto collettivo del comparto scuola per il periodo 1994-1997 disponeva che per gli insegnanti di religione rimanessero in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980. L'art. 142, comma 1, lettera f), numero 5), del contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005, si limita a specificare che continua ad applicarsi il menzionato art. 53 unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola); e poiché queste ultime disposizioni si riferiscono ai soli insegnanti di religione - non a caso indicati, in parentesi, a conclusione della previsione citata di cui all'art. 142 del contratto collettivo - appare evidente che il richiamo contenuto nella disposizione del contratto collettivo si riferisce ai soli insegnanti di religione, attesa l'indubbia particolarità della loro situazione. Né a diversa conclusione può pervenirsi in riferimento all'art. 146, comma 1, lettera g), numero 5), del contratto collettivo del settore scuola per il periodo 2006-2009, altra norma citata nell'ordinanza di rimessione.

Le norme della contrattazione collettiva ora considerate, quindi, non hanno in alcun modo ricondotto in vita la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato.

Ne consegue che, essendo stata eliminata la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata, sotto questo profilo, inammissibile per mancanza del *tertium comparationis* individuato dal giudice a quo, che si traduce in un'erronea rappresentazione del quadro normativo.

4.- La questione posta dalla Corte d'appello di Firenze è, invece, ammissibile in riferimento al secondo *tertium comparationis* individuato, costituito dai docenti di religione; per tale categoria, la previsione dell'ultimo comma del censurato art. 53 trova ancora applicazione, determinando il beneficio degli aumenti periodici del trattamento economico, che non è previsto per i lavoratori di cui al giudizio a quo, supplenti con incarico a tempo determinato.

4.1.- Occorre innanzitutto rilevare che - come correttamente argomenta il giudice remittente - lo status giuridico e la carriera dei docenti di religione hanno subito un profondo mutamento a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado). Quest'ultima, superando il vecchio assetto delineato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica), ha istituito un ruolo dei docenti di religione cattolica, con previsione di una determinata dotazione organica e con la creazione di un accesso al ruolo tramite concorso per titoli ed esami, alla luce dei criteri fissati nell'intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa

tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche).

L'art. 2 della legge n. 186 del 2003, nell'istituire, come si è detto, la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, ha stabilito che essa venga determinata «nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti»; il che significa che la stabilizzazione del rapporto di lavoro di tali insegnanti è, comunque, limitata da un punto di vista numerico, perché il rimanente 30 per cento degli stessi continua a rimanere privo di stabilità. Ne consegue che il richiamo compiuto dalla Corte d'appello di Firenze alle profonde modifiche del rapporto di lavoro dei docenti di religione - le quali farebbero venire meno ogni ragionevole giustificazione della diversità di trattamento economico - si scontra con il dato ora evidenziato, e cioè che la stabilità del rapporto di lavoro non vale per l'intera categoria di docenti, in quanto per una parte minore, ma pur sempre significativa, di costoro la perdurante applicazione dell'art. 53, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980 costituisce l'unico temperamento rispetto alla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro.

D'altra parte è innegabile che, nonostante la riforma di cui alla citata legge n. 186 del 2003, lo status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbe peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del contratto per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l'assenza di un sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti - ora graduatorie ad esaurimento - previste per altri docenti, le quali consentono l'ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei posti disponibili (art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). Inoltre questa Corte ha sottolineato la peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione (sentenza n. 343 del 1999) e ha ricordato che tale categoria di docenti ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio nel quale assume un ruolo centrale l'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana (sentenza n. 297 del 2006).

Da tanto consegue che la prospettata questione di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento in riferimento all'art. 3 Cost., attesa l'idoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo *tertium comparationis*.

4.2.- La diversità della condizione dei suddetti docenti - la quale costituisce una naturale conseguenza dell'intrinseca diversità del loro rapporto di lavoro - rende, di conseguenza, priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale in riferimento anche all'art. 36 Cost. nonché alla normativa europea richiamata attraverso gli artt. 11 e 117 Cost., poiché il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, presuppone comunque la comparabilità tra le due categorie di lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4

dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al *tertium comparationis* costituito dai docenti di religione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Corte di Cassazione – I Sezione Civile Ordinanza 06 giugno 2013, n. 14329

**Famiglia - Matrimonio - Coniugi - Diritto alla vita privata e familiare
- Libertà fondamentali - Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi: questione di legittimità costituzionale in ordine all'automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio**

Abstract: È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 della l. n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all'abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché lesivo degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte ai sensi dell'art. 10, primo comma, e 117 Cost, degli artt. 8 e 12 della CEDU, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l'automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, nonché per la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di regime giuridico tra tale ipotesi di scioglimento automatico e le altre ipotesi indicate nell'art. 3, n. 1, lettere a, b, c) e n. 2, lett. d) della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni. La questione di costituzionalità è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata anche con riguardo agli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982, perché lesivi dell'art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all'altro coniuge, senza riconoscere né a quest'ultimo, né al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione o di esercitare il medesimo potere in altro giudizio. Conforta il prospettato dubbio di costituzionalità, sotto il profilo del parametro imposto dagli artt. 8 e 12 della CEDU, una recentissima pronuncia della Corte Europea dei diritti umani (caso H. contro Finlandia, 13 ottobre 2012), nella quale viene affrontata una questione analoga a quella in oggetto.

Fonte: www.cortedicassazione.it

Parlamento europeo

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Laima Liucija Andrikiene a nome del gruppo PPE sulla bozza degli orientamenti UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di opinione (B7-0164/2013),

– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,

– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'Osservazione generale n. 22 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani¹,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate nel 2009 e nel 2011²,

– visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012³,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea. Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

– viste la sua raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani⁴ e la decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani⁵,

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani⁶,

– viste le sue risoluzioni sulle relazioni annuali sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia⁷,

¹ Osservazione generale adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 settembre 1993.

² Consiglio dell'Unione europea, 24.11.2009 e 21.2.2011.

³ Consiglio dell'Unione europea, 11855/12.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2012)0250.

⁵ GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2012)0504.

⁷ Testi approvati, P7_TA(2010)0489, P7_TA(2012)0126, P7_TA(2012)0503.

- visto l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea,
- vista la bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo («gli orientamenti»),
- visto l'articolo 121, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0203/2013),

considerando che, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'UE è sempre ispirata ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di uguaglianza e di solidarietà nonché al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;

considerando che il diritto alla libertà di religione o di credo, ivi compresi i credi teisti, non teisti e atei, il diritto di non credere e il diritto di cambiare la propria religione o il proprio credo costituiscono diritti umani universali e libertà fondamentali di ciascun individuo, e sono strettamente correlati ad altri diritti umani e libertà fondamentali sanciti dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto l'introduzione di uno strumentario ambizioso che consenta di promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nell'ambito della politica esterna dell'UE;

considerando che, in questo contesto, il Parlamento europeo ha accolto positivamente l'impegno dell'UE a favore dell'elaborazione di orientamenti in materia di libertà di religione o di credo, in conformità del piano di azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, e ha sottolineato che il Parlamento e le organizzazioni della società civile devono partecipare alla preparazione di tali orientamenti;

considerando che, conformemente alle norme di diritto internazionale, tutti gli Stati hanno il dovere di garantire una protezione efficace ai loro cittadini e a tutte le altre persone che rientrano nella loro giurisdizione; che in alcune regioni del mondo sono segnalate diffuse persecuzioni a danno di singole persone e delle loro famiglie, comunità, luoghi di culto e istituzioni sulla base della loro particolare confessione religiosa, delle loro convinzioni o di qualsiasi altra legittima espressione pubblica della loro religione o del loro credo; che la discriminazione sulla base della religione o del credo continua a esistere in tutte le regioni del mondo, inclusa l'Europa e i paesi limitrofi, e che le persone appartenenti a particolari comunità religiose, tra cui le minoranze religiose e i non credenti, continuano a veder negati i propri diritti umani e sono regolarmente vittime di discriminazioni, arresti e condanne e talvolta, in molti paesi, vengono persino giustiziate a causa della loro religione o del loro credo;

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Motivo dell'azione

a) la promozione del diritto alla libertà di religione o di credo e le misure volte a evitare le violazioni di tale diritto devono essere una priorità delle politiche esterne dell'UE;

b) la violenza, la persecuzione e la discriminazione ai danni dei membri di comunità e minoranze religiose o delle persone aventi convinzioni non religiose persistono in molte regioni del mondo; la mancanza di tolleranza religiosa, di apertura al dialogo e di convivenza ecumenica sfocia spesso in disordini politici, violenze e conflitti armati aperti, che mettono a repentaglio la sopravvivenza e compromettono la stabilità regionale; una condanna chiara e immediata da parte dell'Unione europea di tutte

le forme di violenza e discriminazione dovrebbe costituire un elemento essenziale della politica unionale in materia di libertà di religione o di credo; occorre prestare particolare attenzione alla situazione di coloro che cambiano religione o credo, poiché nella pratica tali persone subiscono pressioni sociali, intimidazioni o violenze dirette in alcuni paesi;

Obiettivo e campo di applicazione

c) l'obiettivo e il campo di applicazione degli orientamenti dell'UE dovrebbero essere la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi, l'inclusione della libertà di religione o di credo in tutte le azioni esterne dell'UE e le politiche unionali in materia di diritti umani nonché l'elaborazione di parametri, criteri e standard chiari come pure la definizione di un approccio pratico al fine di rafforzare la promozione della libertà di religione o di credo nelle attività dei funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, così da contribuire a una maggiore coerenza, efficacia e visibilità dell'UE nelle sue relazioni esterne;

Definizioni

d) poiché l'efficacia della loro attuazione dipenderà da questo, occorre che gli orientamenti garantiscano la chiarezza delle definizioni utilizzate e la piena e adeguata protezione del diritto alla libertà di religione o di credo, conformemente al diritto internazionale, nelle sue espressioni private e pubbliche, nonché nella sua dimensione individuale, collettiva e istituzionale, ivi inclusi il diritto di credere o meno, il diritto di cambiare religione o credo, la libertà di espressione, riunione e associazione e il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni morali, siano esse religiose o non religiose; la chiarezza delle definizioni e la piena protezione devono altresì essere garantite per quanto concerne il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni legate alla religione o al credo e il rispetto della loro autonomia, il diritto all'obiezione di coscienza, il diritto di asilo, il diritto di osservare i giorni di riposo e di celebrare le festività e le cerimonie rituali conformemente ai precetti della propria religione o del proprio credo nonché il diritto fondamentale alla protezione della proprietà;

Orientamenti operativi

e) gli orientamenti dovrebbero fondarsi sul diritto internazionale e sui trattati riconosciuti e ratificati dalla comunità internazionale;

Proporzionalità

f) come indicato nella bozza di orientamenti, conformemente ai principi accettati dalla comunità internazionale non è possibile imporre restrizioni alla libertà dall'obbligo di avere o adottare una religione o un credo e alla libertà dei genitori e dei tutori legali di impartire un'educazione religiosa e morale; qualsiasi altra manifestazione del diritto alla libertà di religione o di credo non può essere oggetto di «restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui»⁸; allo stesso tempo, le restrizioni devono

⁸ Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, articolo 1, paragrafo 3, A/RES/36/55.

essere interpretate con rigore, direttamente collegate alla protezione dei diritti altrui e proporzionate, per cui è necessario trovare il giusto equilibrio; gli orientamenti dovrebbero pertanto insistere sul criterio di proporzionalità;

Libertà di espressione

g) sebbene la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione siano diritti che si rafforzano reciprocamente, nei casi in cui questi due diritti siano invocati l'uno in contrapposizione all'altro l'UE dovrebbe tenere presente che i moderni strumenti mediatici consentono un livello più elevato di interconnessione tra culture e fedi; occorre pertanto adoperarsi al fine di evitare la violenza interculturale quale risposta ad atti di libertà di espressione contenenti critiche, e in particolare manifestazioni di scherno o derisione; in tale contesto, l'UE dovrebbe contribuire a ridurre queste tensioni, ad esempio promuovendo la comprensione reciproca e il dialogo, nonché condannare inequivocabilmente ogni atto di violenza commesso in risposta a discorsi di questo tipo e opporsi fermamente a qualsiasi tentativo di sanzionare penalmente la libertà di espressione in relazione a questioni religiose, ad esempio attraverso le leggi sulla blasfemia;

Dimensione collettiva della libertà di religione o di credo

h) occorre sottolineare negli orientamenti che una componente indispensabile della libertà di religione o di credo è il diritto di ciascun individuo di manifestare detta libertà da solo o insieme ad altri; tale diritto comprende:

- la libertà di culto o di riunione in relazione a una religione o a un credo, nonché la libertà di istituire e mantenere luoghi e siti religiosi per queste finalità;
- la libertà di non partecipare a determinate attività o eventi religiosi;
- la libertà di creare e mantenere idonee istituzioni religiose, mediatiche, educative, sanitarie, sociali, caritatevoli o umanitarie;
- la libertà di chiedere e ricevere contributi finanziari volontari e di altro tipo da persone e istituzioni;
- la libertà di formare, nominare, eleggere o designare per successione gli opportuni leader previsti dai requisiti e dalle norme di una religione o di un credo;
- la libertà di instaurare e mantenere i contatti con persone e comunità a livello nazionale e internazionale in relazione a questioni riguardanti la religione e il credo; analogamente, negli orientamenti andrebbe sottolineato che il diritto a esercitare la religione insieme ad altri (nel contesto del quale si devono sempre rispettare le libertà individuali) non dovrebbe essere indebitamente limitato ai luoghi di culto ufficialmente riconosciuti, e che tutte le restrizioni ingiustificate alla libertà di riunione dovrebbero essere condannate dall'UE; gli orientamenti dovrebbero rimarcare che gli Stati hanno il dovere di rimanere neutrali e imparziali nei confronti dei gruppi religiosi, anche per quanto riguarda il sostegno simbolico o finanziario;

ritiene che il laicismo, definito come rigorosa separazione tra le autorità religiose e quelle politiche, implichi il rifiuto di qualsiasi interferenza religiosa nelle attività di governo e di qualsiasi interferenza pubblica negli affari religiosi, salvo ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico (compreso il rispetto della libertà altrui), oltre a garantire a tutti, siano essi credenti, agnostici o atei, la stessa libertà di coscienza;

Obblighi di registrazione

- j) l'UE dovrebbe intervenire laddove gli obblighi di registrazione imposti alle or-

ganizzazioni religiose o legate a un credo limitino indebitamente la libertà di religione o di credo; la registrazione non dovrebbe essere intesa come un requisito necessario per godere del diritto alla libertà di religione o di credo, in quanto questo diritto non può essere subordinato a obblighi amministrativi o giuridici; l'UE dovrebbe chiedere l'abrogazione di qualsivoglia legge che comporti la discriminazione delle persone non religiose o delle persone che hanno cambiato la propria religione o il proprio credo, come nel caso delle leggi che prevedono l'indicazione obbligatoria della religione nei documenti di stato civile;

Istruzione

k) come stipulato dalle norme riconosciute a livello internazionale, i genitori o i tutori legali hanno la libertà di assicurare che i figli ricevano un'istruzione religiosa e morale in linea con le loro convinzioni, e il bambino non dovrà essere costretto a ricevere insegnamenti in materia di religione o credo contro la volontà dei genitori o dei tutori legali, secondo il principio guida dei migliori interessi del minore; il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose o non religiose include il diritto a rifiutare qualsiasi intromissione indebita nella loro educazione da parte di soggetti statali o non statali che contrasti con le loro convinzioni religiose o non religiose; gli orientamenti dovrebbero sottolineare questi aspetti relativi alla libertà di religione o di credo, nonché garantire la laicità dell'istruzione pubblica, mentre le delegazioni dell'UE dovrebbero intraprendere azioni appropriate in risposta alle violazioni di tale principio;

Norme sociali e familiari

l) l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione alla discriminazione fondata sulla religione o sul credo nelle norme sociali o familiari dei paesi terzi, tra l'altro nel contesto del diritto al matrimonio e del diritto alla custodia dei figli;

Diritto all'obiezione di coscienza

m) gli orientamenti dovrebbero includere il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, quale esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; l'UE dovrebbe invitare gli Stati in cui esiste il servizio di leva obbligatorio a permettere un servizio alternativo di carattere civile o non militare, di interesse pubblico e che non abbia natura punitiva, nonché a evitare di comminare sanzioni, anche detentive, agli obiettori di coscienza che non svolgono il servizio di leva;

Asilo

n) l'UE dovrebbe incoraggiare i paesi terzi ad accogliere i rifugiati perseguitati per la loro religione o il loro credo e a garantire loro asilo, in particolare nei casi in cui i rifugiati siano minacciati di morte o violenza; gli Stati membri dell'UE dovrebbero approfondire un maggiore impegno a favore dell'accoglienza dei rifugiati perseguitati sulla base della religione o del credo;

Sostegno alla società civile e impegno nei suoi confronti

o) nel quadro dell'elaborazione e dell'attuazione degli orientamenti, il sostegno e l'impegno nei confronti di un'ampia gamma di organizzazioni della società civile, tra cui le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi religiosi o legati a un credo, rivestiranno un'importanza fondamentale ai fini della promozione e della protezione della libertà di religione o di credo; pertanto i punti focali per i diritti umani delle

delegazioni UE dovrebbero mantenere contatti regolari con queste organizzazioni per poter identificare tempestivamente i problemi che potrebbero sorgere nell'ambito della libertà di religione o di credo nei relativi paesi;

Monitoraggio e valutazione

p) il Servizio europeo per l'azione esterna, sotto la responsabilità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve assicurare in modo costante e appropriato il monitoraggio e la valutazione della situazione attinente alla libertà di religione o di credo nel mondo; la relazione annuale dell'UE sui diritti umani nel mondo dovrebbe continuare a includere una sezione al riguardo, recante raccomandazioni per il miglioramento; il monitoraggio della situazione relativa alla libertà di religione o di credo dovrebbe costituire uno degli aspetti fondamentali, tra le preoccupazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali, delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, in particolare nel contesto della politica europea di vicinato; tale aspetto dovrebbe essere incluso in tutti gli accordi come pure nei documenti di riesame e nelle relazioni; il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle questioni riguardanti la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nel corso delle proprie attività, e dovrebbe avere un ruolo visibile nella promozione di questa libertà attraverso le relazioni esterne dell'UE; il rappresentante speciale dell'UE dovrebbe inoltre riferire al Parlamento europeo e alle pertinenti commissioni parlamentari in merito alle situazioni che destano preoccupazione e ai progressi realizzati, nonché collaborare con le organizzazioni non governative interessate;

q) occorre adottare uno strumentario per il monitoraggio, la valutazione e la promozione degli orientamenti dell'UE; esso dovrebbe concentrarsi sull'adozione di strumenti operativi onde rispecchiare più efficacemente i settori prioritari di azione menzionati negli orientamenti, e in particolare:

- fornire un elenco di verifica dettagliato per l'analisi delle situazioni al fine di seguire e sorvegliare la situazione del diritto alla libertà di religione o di credo in un dato paese, individuando i progressi o le battute d'arresto;

- prevedere l'obbligo per i capi missione dell'UE di riferire regolarmente in merito alla libertà di religione o di credo, fornendo una valutazione dettagliata della situazione, nonché in merito all'esistenza di violazioni del diritto alla libertà di religione o di credo e di repressioni ai danni dei difensori di tale diritto o altri soggetti, individuando casi particolari di violazioni manifeste del diritto alla libertà di religione o di credo; le relazioni dei capi missione dell'UE dovrebbero essere armonizzate quanto più possibile per poter essere messe a confronto;

- porre l'accento sulle azioni concrete intraprese in seno ai consessi internazionali o nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo che si sono dimostrate fondamentali ai fini della protezione e della promozione del diritto alla libertà di religione o di credo, tra cui l'efficace trattamento di casi particolari (riguardanti singole persone, gruppi, minoranze, istituzioni) aventi ad oggetto discriminazioni o persecuzioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali;

- rammentare che il sostegno prestato alle vittime di discriminazioni o persecuzioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali può assumere diverse forme, e può ad esempio consistere nell'invitare tali vittime presso le istituzioni dell'UE per rendere una testimonianza della loro situazione;

tale strumentario (circolare) dovrebbe essere elaborato in consultazione con le parti interessate ed essere pronto entro la fine del 2013;

Uso di strumenti finanziari esterni

r) gli strumenti finanziari esterni dell'UE dovrebbero essere utilizzati sia come incentivi sia come deterrenti (ad esempio, congelamento di fondi) in relazione al rispetto della libertà di religione o di credo in un determinato paese, in quanto tale aspetto forma parte integrante della valutazione della situazione complessiva dei diritti umani nel paese in questione; in caso di grave peggioramento della situazione dei diritti umani, anche relativamente alla libertà di religione o di credo, l'Unione dovrebbe applicare le clausole relative ai diritti umani vigenti negli accordi esterni dell'UE con il paese interessato; il ricorso alle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi esterni dell'UE deve essere vincolante e va sistematicamente incluso in tutti gli accordi stipulati dall'Unione con i paesi terzi;

Azione dell'UE nei consessi multilaterali

s) l'Unione europea dovrebbe portare avanti le proprie iniziative nei diversi consessi multilaterali, al fine di promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo; ove opportuno e su richiesta, l'UE dovrebbe fornire assistenza ai paesi terzi nella stesura di leggi atte a promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo;

Valutazione

t) conformemente all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo dovrebbe prendere parte alla valutazione dell'attuazione degli orientamenti, che dovrebbe avvenire entro tre anni dalla loro entrata in vigore; la valutazione dovrebbe basarsi su un'analisi della risposta dell'UE a situazioni concrete riguardanti la violazione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi; il Parlamento europeo dovrebbe essere periodicamente informato in merito ai settori o agli sviluppi che destano preoccupazione grazie alle segnalazioni delle delegazioni dell'UE; le sue commissioni pertinenti dovrebbero ricevere informazioni dettagliate;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e, per conoscenza, alla Commissione.

Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief

FOREIG AFFAIRS Council meeting
Luxembourg, 24 June 2013

The Council adopted the following guidelines:

(omissis)

II. Operational Guidelines

A. Basic Principles of Action

15. EU action on freedom of religion or belief will be based on the following overriding principles:

1. Universal character of freedom of religion or belief

16. Freedom of thought, conscience, religion or belief applies to all persons equally¹. It is a universal human right that needs to be protected everywhere and for everyone², regardless of who they are, where they live, and what they believe or do not believe in.

17. The universality of freedom of religion or belief is based on the Universal Declaration of Human Rights and international treaties³, such as the ICCPR. Regional human right treaties⁴ can also be referred to as appropriate to the extent that they are consistent with the ICCPR.

2. Freedom of religion or belief is an individual right which can be exercised in community with others

18. Freedom of religion or belief protects every human being's right to believe or to hold an atheistic or non-theistic belief, and to change religion or belief. It does not protect a religion or belief as such. Freedom of religion or belief applies to individuals, as right-holders, who may exercise this right either individually or in community with others and in public or private. Its exercise may thus also have a collective aspect.

19. This includes rights for communities to perform "*acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs*"⁵. These rights include, but are not limited

¹ Council Conclusions on Freedom of religion or belief, 16 November 2009.

² Council Conclusions on intolerance, discrimination and violence on the basis of religion or belief, 21 February 2011.

³ A non exhaustive list of relevant treaties and declarations can be found in the Annex of these Guidelines.

⁴ African Charter on Human and Peoples' Rights; American Convention on Human Rights; Revised Arab Charter on Human Rights; European Convention on Human Rights.

⁵ See general Comment n°22, paragraph 4.

to, legal personality and non-interference in internal affairs, including the right to establish and maintain freely accessible places of worship or assembly, the freedom to select and train leaders or the right to carry out social, cultural, educational and charitable activities.

20. There are no rights exclusive to holders of any particular religion or belief: all rights whether in regard to the freedom to believe or to manifest one's religion or belief, are universal and are to be respected on a non-discriminatory basis.

3. Primary role of States in ensuring freedom of religion or belief

21. States must ensure that their legal systems provide adequate and effective guarantees of freedom of thought, conscience, religion or belief to all, which are applicable to their entire territory without exclusion or discrimination, and that these provisions are properly enforced.

22. States have a primary duty to protect all individuals living in their territory and subject to their jurisdiction, including persons holding non-theistic or atheistic beliefs, persons belonging to minorities⁶, and indigenous peoples⁷ and to safeguard their rights. States must treat all individuals equally without discrimination on the basis of their religion or belief⁸.

23. States must put in place effective measures in order to prevent or sanction violations of freedom of religion or belief when they occur, and ensure accountability.

24. Moreover, parties to the ICCPR have an obligation to prohibit any public advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence⁹. States should condemn all acts of violence and bring perpetrators to justice.

4. Connection with the defence of other human rights and with other EU guidelines on human rights

25. Freedom of religion or belief is intrinsically linked to freedom of opinion and expression, freedom of association and assembly as well as to other human rights and fundamental freedoms all of which contribute towards the building of pluralistic, tolerant, and democratic societies.

Expression of a religious or non-religious belief, or of an opinion concerning a religion or belief, is also protected by the right to freedom of opinion and expression enshrined in Article 19 of the ICCPR.

26. Certain practices associated with the manifestation of a religion or belief, or perceived as such, may constitute violations of international human rights standards. The right to freedom of religion or belief is sometimes invoked to justify such violations. The EU firmly opposes such justification, whilst remaining fully committed to the robust protection and promotion of freedom of religion or belief in all parts of

⁶ See article 27 of the ICCPR, with specific reference to religious minorities, and UN declaration 47/135 on the rights of persons belonging to minorities, article 2.

⁷ See UN declaration 61/295 on the rights of indigenous peoples, article 11 and 12.

⁸ See article 26 of the ICCPR.

⁹ Article 20 paragraph 2 of the ICCPR; such a prohibition was enforced in EU legislation through the 2008 EU framework decision on combating racism and xenophobia, under which Member States have to punish with dissuasive penalties public incitement to violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group defined, notably, on the basis of religion or belief.

the world. Violations often affect women, members of religious minorities, as well as persons on the basis of their sexual orientation or gender identity.

27. In dealing with possible violations, use will be made of existing EU human rights guidelines, notably the guidelines on the promotion and protection of rights of the child, on violence against woman and girls and combating all forms of discrimination against them, on human rights defenders, on torture and on the death penalty, as well as the forthcoming EU guidelines on the enjoyment of all human rights by LGBTI persons, and on freedom of expression on line and off line.

B. Priority Areas of Action

28. When addressing freedom of religion or belief, the EU will pay special attention to the following themes, which are all of equal importance:

1. Violence

29. States have an obligation to guarantee human rights protection, and to exercise due diligence to prevent, investigate and punish acts of violence against persons based on their religion or belief.

Violence or the threat thereof – such as killing, execution, disappearance, torture, sexual violence, abductions and inhuman or degrading treatment – are widespread phenomena that have to be addressed. Such violence may be committed by state or non-state actors, based on the actual or assumed religion or belief of the targeted person or based on the religious or convictional/ideological tenets of the perpetrator.

30. The EU will:

a. Publicly condemn the execution or killing of individuals and other acts of grave violence on the grounds of religion or belief. The EU will also consider additional sanctions, where appropriate.

b. Demand immediate accountability of state or non-state perpetrators of such violence and follow judicial proceedings to ensure that justice is delivered.

c. Strongly encourage state and other influential actors in a society, whether religious or not, to speak out against acts of violence and to publicly denounce such acts at the highest level, particularly in cases where officials actively encourage or condone attacks on individuals or communities and property, including places of worship or meeting, or historical religious sites.

d. Protest when state officials or influential non-state actors spread inflammatory messages about the holders of certain religious or other beliefs, including theistic, non-theistic or atheistic persuasions, especially when they openly call for, or justify, violence against them.

e. Demand the national adoption of laws that prohibit public advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence (Art. 20 paragraph 2 of the ICCPR).

f. Consistently condemn any violence against women and girls, including “honour” killings, female genital mutilation, early and forced marriages, as well as violence against persons on the basis of their sexual orientation or gender identity including situations when violence is perpetrated under the pretext of a religious prescription or practice. The EU shall promote initiatives, including legislation, to prevent and criminalize such violence.

2. Freedom of expression

31. Freedom of religion or belief and the freedom of expression are interdependent, interrelated and mutually reinforcing rights, protecting all persons - not religions or beliefs in themselves – and protecting also the right to express opinions on any or all religions and beliefs. Censorship and restrictions on the publication and distribution of literature or of websites related to religion or belief are common violations of both of these freedoms, and impair the ability of individuals and communities to practice their religion or belief. Limitations to the right to express opinions on religion or belief are a source of great vulnerability for people belonging to religion or belief minorities, but also affect majorities, not least persons holding non-traditional religious views.

Taken together, freedom of religion or belief and freedom of expression play an important role in the fight against all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief.

32. In the event that violence is threatened or carried out, or restrictions are imposed in connection with an expression of opinions on religion or belief, the EU will be guided by the following principles:

a. When critical comments are expressed about religions or beliefs and such expression is perceived by adherents as being so offensive that it may result in violence towards or by adherents, then:

If there is a *prima facie* case that this expression constitutes hate speech, i.e. falls within the strict scope of article 20 paragraph 2 of the ICCPR (which prohibits any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence), the EU will denounce it, and demand that it be investigated and tried by an independent judge.

If this expression does not rise to the level of incitement prohibited under article 20 of the ICCPR, and is thus an exercise of free speech, the EU will:

- i. Resist any calls or attempts for the criminalisation of such speech;
- ii. Individually or jointly with States or regional organisations, endeavour to issue statements calling for no violence to be committed and condemning any violence committed in reaction to such speech;
- iii. Encourage state and other influential actors, whether religious or non-religious, to speak out and to engage in constructive public debate concerning what they see as offensive speech, condemning any form of violence;
- iv. Recall that the most effective way to combat a perceived offense from the exercise of freedom of expression is the use of freedom of expression itself. Freedom of expression applies online as well as offline¹⁰. New forms of media as well as information and communications technology provide those who feel offended by criticism or rejection of their religion or belief with the tools to instantly exercise their right of reply.

In any case, the EU will recall, when appropriate, that the right to freedom of religion or belief, as enshrined in relevant international standards, does not include the right to have a religion or a belief that is free from criticism or ridicule¹¹.

b. When faced with restrictions to freedom of expression in the name of religion

¹⁰ See UN Human Rights Council resolution 20/8.

¹¹ See paragraph 19 of the conclusions of the Rabat Plan of Action on incitement to hatred, 5 October 2012.

or belief, the EU will: Recall that restrictions to freedom of expression shall only be such as are prescribed by law and are necessary to safeguard the rights or reputation of others, or for the protection of national security or of public order (*ordre public*) or of public health or morals¹², and that no national security restriction is permissible for freedom of religion and belief¹³.

Defend the fact that sharing information about religions or beliefs and engaging in persuasion on these matters is protected under international law, provided that such persuasion is neither coercive nor impairs the freedom of others.

Recall at all appropriate occasions that laws that criminalize blasphemy restrict expression concerning religious or other beliefs; that they are often applied so as to persecute, mistreat, or intimidate persons belonging to religious or other minorities, and that they can have a serious inhibiting effect on freedom of expression and on freedom of religion or belief; and recommend the decriminalisation of such offences.

Forcefully advocate against the use of the death penalty, physical punishment, or deprivation of liberty as penalties for blasphemy.

Recall that international human rights law protects individuals, not Religion or Belief *per se*. Protecting a religion or belief may not be used to justify or condone a restriction or violation of a human right exercised by individuals alone or in community with others.

3. Promotion of respect for diversity and tolerance

33. The promotion of religious tolerance, respect for diversity and mutual understanding are of utmost importance with a view to creating an environment conducive to the full enjoyment by all persons of freedom of religion or belief.

34. The EU will:

a. Encourage state and other influential actors, whether religious or non-religious, to refrain from fostering inter-religious tensions, either by law or practice, to support pertinent initiatives to promote an atmosphere of respect and tolerance between all persons regardless of their religion or belief, and to defuse emerging tensions.

b. Call on states to promote, through the educational system and other means, respect for diversity and mutual understanding by encouraging a wider knowledge of the diversity of religions and beliefs within their jurisdiction.

c. Make use of all available tools, including the financial instruments, to promote a culture of mutual respect, diversity, tolerance, dialogue and peace and coordinate, as appropriate, with regional and international organisations in order to do so.

4. Discrimination

35. States have a duty to protect all persons within their jurisdiction from direct and indirect discrimination on grounds of religion or belief, whatever the reasons advanced for such discrimination. This includes the duty to rescind discriminatory legislation, implement legislation that protects freedom of religion or belief, and halt official practices that cause discrimination, as well as to protect people from discrimination by state and other influential actors, whether religious or non-religious

36. Beliefs or practices that are, or allegedly are, traditional are often used to

¹² Article 19.3 ICCPR.

¹³ Article 18.3 ICCPR. See also General Comments n° 22 and 34.

justify discrimination or coercion on the basis of religion or belief. Examples of this include denial of access to employment or education for women, bride kidnapping, early and forced marriage or female genital mutilation. Communities do not have the right to violate the rights of individual members of that community. All individuals, including women and girls, have the right to a religion or belief of their own individual choice, including not to have a religion or belief. Attention needs also to be paid to discrimination against ethnic groups, persons on the basis of their sexual orientation or gender identity, or adherents to certain doctrinal interpretations.

37. The EU will:

a. Condemn and take appropriate action (demarches, public statements, support for CSOs and HRDs, etc.) against all forms of intolerance and discrimination against persons because of their religion or belief as contrary to the right to equality and non-discrimination in the enjoyment of human rights (Art 2 and 26 of the ICCPR, Art 2 of the ICESCR).

b. Issue a *démarche* when constitutional and legal provisions of a state promote, encourage or permit such discriminations. The EU shall offer its technical assistance in order to help bring such provisions in line with international legal obligations.

c. Pay particular attention to practices and legislation discriminating against women, children and migrants on grounds of religion or belief, including discrimination in and denial of access to education, coercion related to the wearing of religious symbols, employment, participation in public life, unequal family rights, transmission of nationality, free circulation and establishment of residence, lack of impartial administration of justice, property rights, etc.

d. Support international, state, and non-state actors in their efforts to educate the broader population on international legal standards and on the destructive effects of discrimination on its victims and on the well-being of society at large.

5. Changing or leaving one's religion or belief

38. Limitations to the absolute right to change or leave one's religion or belief are among the most common violations of freedom of religion or belief¹⁴. These limitations can have a severe impact on converts and individuals leaving their religion or belief and their families, both due to state actions (e.g. imprisonment, loss of child custody, disinheritance, loss of property rights) and due to violent acts by non-state actors, such as "honour killings".

39. The EU will:

· Call on states to repeal legal provisions penalising or discriminating against individuals for leaving or changing their religion or belief or for inducing others to change a religion or belief especially when cases of apostasy, heterodoxy, or conversion are punishable by the death penalty or by long prison terms¹⁵.

· Condemn the use of coercive measures against individuals in their choice or exercise of religion or belief. States must impartially apply measures against coercion in religion or belief.

¹⁴ See in this regard report of UNSR on Freedom of religion or belief to the UNGA, 13 August 2012, A/67/603.

¹⁵ See EU Guidelines on death penalty, part III, Minimum standards paper.

6. Manifestation of religion or belief

40. Individuals, have the right to decide for themselves whether and how they wish to manifest their religion or belief. Limitations to this freedom have to be strictly interpreted¹⁶. Manifestation of one's religion or belief can take many forms. This includes the right of children to learn about the faith/belief of their parents, and the right of parents to teach their children in the tenets of their religion or belief. It also includes the right to peacefully share one's religion or belief with others, without being subject to the approval of the state or another religious community. Any limitation on freedom of religion or belief, including regarding places of worship and state registration of religious or belief groups, must be exceptional and in compliance with international standards.

41. Frequent restrictions by States include the denial of legal personality to religious and belief communities, the denial of access to places of worship/meeting and burial, the punishment of unregistered religious activity with exorbitant fines or prison terms, or the requirement for children from religious and belief minorities to receive confessional education in the beliefs of the majority.

Several states do not recognize the right to conscientious objection to military service as part of the legitimate exercise of the freedom of religion or belief, deriving from article 18 of the ICCPR¹⁷.

Abuses by non-state actors include the destruction of places of worship, the desecration of burial grounds, forced observance of religious norms and acts of violence.

42. The EU will:

a. Challenge attempts to make the exercise of human rights conditional upon state permission, for example by compulsory registration of religious or belief groups and/or the banning of unregistered religious activity.

b. Take action when requirements for religious or belief-related organisations to register are used as a means of state control rather than to facilitate the exercise of the freedom of religion or belief.

c. Encourage States to ensure the protection of religious heritage sites and places of worship¹⁸, especially when groups of people gathered in these places face threats. In cases of acts of vandalism and desecration or destruction of religious sites, the EU and Member States missions shall endeavour to visit the sites and to bring public attention to the destruction and its consequences.

d. Take action when property used for religious worship is unduly confiscated, or people are otherwise prevented from using it in the way in which it is legitimately intended.

e. Take action when disproportionate administrative or regulatory burden are placed on the internal affairs of religion or belief groups, and their institutions or their organisations, so as to prevent manifestations of freedom of religion or belief in community with others and in public or private¹⁹ and the exercise of the linked freedoms of association and peaceful assembly.

¹⁶ See developments on limitations in the "Definitions" chapter of these guidelines.

¹⁷ See General Comment n°22.

¹⁸ See Joint declaration of UN experts on the "destruction of cultural and religious sites: a violation of human rights", 24 September 2012.

¹⁹ See General Comment n° 22, paragraph 4.

f. Condemn legislation that provides for discriminatory treatment of persons or groups belonging to different religions and beliefs, as well as the discriminatory application to such persons and groups of nominally neutral legislation.

g. Encourage States to respect the right to conscientious objection to military service, based on one's religion or belief, and allow for an alternative service of a non-combatant or civilian character.

7. Support and protection for human rights defenders including individual cases

43. In line with the *EU Guidelines on Human Rights Defenders*, the EU will promote respect for and recognition of the work conducted by human rights defenders on behalf of religious groups, philosophical, non-confessional or other civil society organisations²⁰.

44. The EU will react to violations of the right to freedom of religion or belief, whether perpetrated by state or non-state actors, which affect particular individuals, through demarches, statements and other actions – including raising specific cases during political dialogues - in line with the *EU Guidelines on Human Rights Defenders*.

45. EU or Member State officials will attend and observe trials of persons prosecuted for exercising their right to freedom of religion or belief. The EU or Member State officials will make every effort to visit such persons in detention or prison.

8. Support for – and engagement with – civil society

46. The EU will make clear its full support for the efforts of civil society to promote freedom of religion or belief. The EU and its Member States will, where appropriate, continue to make available financial support to non-governmental organisations working for freedom of religion or belief. The EU will promote the visibility of local organisations working on freedom of religion or belief, through hosting or supporting public events on this issue, with special emphasis on involving different religious and belief groups. The EU will regularly consult civil society, including religious associations, non-confessional and philosophical organisations on ways to promote FoRB in its external human rights policies, as well as on individual cases.

(omissis)

²⁰ See EU Guidelines on Human Rights Defenders.

Parlamento europeo

Risoluzione 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenza e persecuzione contro i cristiani, segnatamente a Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) e il caso del pastore Saeed Abedini (Iran).

Il Parlamento europeo

– viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2007 su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose¹, del 21 gennaio 2010 sui recenti attacchi contro comunità cristiane², del 6 maggio 2010 sugli eccidi a Jos, Nigeria³, del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan⁴, del 25 novembre 2010 sull'Iraq - in particolare la pena di morte (compreso il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi contro le comunità cristiane⁵, del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa⁶, del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane⁷, e del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia⁸,

– vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 giugno 2013, sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo⁹,

– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

– vista la dichiarazione resa il 23 settembre 2013 da Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, che condanna l'aggressione ai danni della comunità cristiana di Peshawar, in Pakistan,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 21 febbraio 2011, relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo, nonché le conclusioni del Consiglio, del 16 novembre 2009, che sottolineano l'importanza strategica della libertà di religione o di credo e della lotta contro l'intolleranza religiosa,

¹ GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 474.

² GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 7.

³ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 143.

⁴ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.

⁵ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 115.

⁶ GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.

⁷ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 108.

⁸ Testi approvati, P7_TA(2012)0503

⁹ Testi approvati, P7_TA(2013)0279.

- visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto l'articolo 18 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,
- viste le relazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite concernenti la libertà di religione o di credo,
- visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il proprio impegno nei confronti della libertà di religione, di coscienza e di pensiero, sottolineando che i governi hanno il dovere di salvaguardare tali libertà nel mondo; che i leader politici e religiosi hanno il dovere di contrastare l'estremismo e promuovere il rispetto reciproco tra individui e gruppi religiosi a tutti i livelli; che lo sviluppo dei diritti umani, della democrazia e delle libertà civili è la base comune su cui l'Unione europea fonda le sue relazioni con i paesi terzi e che si tratta di un aspetto contemplato dalla clausola sulla democrazia contenuta negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi;

B. considerando che, conformemente al diritto internazionale in materia di diritti umani e, in particolare, all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che tale diritto include la libertà di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'osservanza, le pratiche e l'insegnamento; che, stando alla commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la libertà di religione o di credo tutela tutte le convinzioni, anche quelle teiste, non teiste e ateiste;

C. considerando che diverse risoluzioni dell'UNHRC invitano tutti gli Stati, nell'ambito del loro ordinamento giuridico interno e conformemente agli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ad adottare tutte le misure necessarie a combattere l'odio, la discriminazione, l'intolleranza e gli atti di violenza, le intimidazioni e le coercizioni motivati dall'intolleranza religiosa, inclusi gli attacchi contro i luoghi di culto, e a incoraggiare la comprensione, la tolleranza e il rispetto nelle questioni riguardanti la libertà di religione o di credo;

D. considerando che, secondo varie relazioni, si riscontra un aumento della repressione da parte del governo e dell'ostilità sociale ai danni di individui e gruppi di varie religioni o confessioni, in particolare in Pakistan, nei paesi della Primavera araba o in alcune zone dell'Africa; che in alcuni casi la situazione delle comunità cristiane è tale da compromettere la loro sopravvivenza e che, qualora esse scomparissero, una parte significativa del patrimonio religioso dei paesi in questione andrebbe perduta;

Maalula, Siria

E. considerando che il 4 settembre 2013 il villaggio siriano di Maalula è stato attaccato da militanti di Jabhat al-Nusra, un gruppo legato ad al-Qaeda;

F. considerando che Maalula è un simbolo della presenza cristiana in Siria ed è diventata dimora di diverse comunità religiose che convivono pacificamente da secoli; che cittadini siriani di ogni religione partecipano tutti i mesi di settembre alla festa del Giorno della croce che si celebra in città; che Maalula è una delle tre città e villaggi del paese in cui l'aramaico è ancora una lingua parlata dalla popolazione locale;

G. considerando che i violenti scontri di Maalula costituiscono i primi attacchi mirati in modo specifico a colpire una consistente comunità cristiana dall'inizio della

violenta crisi siriana; che almeno quattro persone (Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem e Zaki Jabra) sono rimaste uccise in tali scontri mentre altre (Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh e Atef Kalloumeh) sono state rapite o sono scomparse; che, dall'inizio degli scontri nella città, la maggior parte dei 5 000 residenti è fuggita nelle città vicine o a Damasco; che quanto accaduto a Maalula dimostra l'inasprimento del settarismo nel conflitto siriano;

H. considerando che il convento di Santa Tecla (Mar Takla) è storicamente la dimora di suore e orfani sia di religione cristiana che musulmana; che circa 40 suore e orfani sono rimasti a Maalula nonostante gli intensi scontri e sono bloccati nel convento in condizioni in continuo peggioramento a causa della mancanza di acqua e altri rifornimenti;

Peshawar, Pakistan

I. considerando che il 22 settembre 2013, in un doppio attacco suicida nella chiesa di Tutti i Santi di Kohati Gate, un distretto di Peshawar, almeno 82 persone hanno perso la vita e oltre 120 sono rimaste ferite;

J. considerando che il gruppo Jundullah, collegato al gruppo Tehrik-i-Talibaan Pakistan, ha rivendicato l'attacco, dichiarando l'intenzione di continuare colpire cristiani e non musulmani, in quanto nemici dell'Islam, finché non cesseranno gli attacchi dei droni statunitensi in Pakistan; che Tehrik-i-Talibaan Pakistan ha negato di essere coinvolto nell'attacco e di avere legami con Jundullah;

K. considerando che il primo ministro pakistano, Nawaz Sharif, ha condannato l'attacco, affermando che l'uccisione di innocenti è contro la dottrina dell'Islam;

L. considerando che i cristiani, che costituiscono circa l'1,6% della popolazione nella Repubblica islamica del Pakistan, sono vittime di pregiudizi e sporadici scoppi di violenza di massa;

M. considerando che la maggioranza dei cristiani pakistani conduce un'esistenza precaria e che essi spesso temono di essere accusati di blasfemia, argomento in grado di provocare esplosioni di violenza pubblica;

N. considerando che il 9 marzo 2013 a Lahore i musulmani hanno incendiato oltre 150 abitazioni di cristiani e due chiese in risposta a un'accusa di blasfemia;

O. considerando che la legislazione del Pakistan in materia di blasfemia rende pericoloso per le minoranze religiose esprimersi liberamente o prendere apertamente parte alle attività religiose;

Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran

P. considerando che Saeed Abedini, un pastore iraniano-americano imprigionato in Iran dal 26 settembre 2012, è stato condannato il 27 gennaio 2013 da un tribunale rivoluzionario in Iran a scontare otto anni di carcere con l'accusa di aver disturbato la sicurezza nazionale creando una rete di chiese cristiane all'interno di abitazioni private; che, secondo quanto riportato, Saeed Abedini sarebbe vittima di abusi fisici e psicologici in carcere;

Q. considerando che il rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran ha dichiarato che i cristiani non dovrebbero essere sottoposti a sanzioni per aver manifestato o praticato la loro fede e rimane quindi preoccupato per le notizie di arresti e procedimenti giudiziari nei confronti di cristiani accusati di crimini, vagamente formulati, contro la sicurezza nazionale, per aver praticato la propria fede;

1. condanna fermamente i recenti attacchi contro i cristiani ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime; esprime nuovamente profonda preoccupazione per la proliferazione di episodi di intolleranza, repressione e violenza contro le comunità cristiane, in particolare in Africa, in Asia e in Medio Oriente; esorta i governi interessati a garantire che i colpevoli di tali crimini e tutti i responsabili degli attacchi, nonché degli altri atti di violenza contro i cristiani o altre minoranze religiose, siano assicurati alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;

2. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione e intolleranza basata sulla religione e sul credo, nonché gli atti di violenza contro tutte le comunità religiose; sottolinea ancora una volta il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione quale diritto umano fondamentale;

3. ribadisce la propria preoccupazione per l'esodo dei cristiani da vari paesi, in particolare del Medio Oriente, registrato negli ultimi anni;

Maalula, Siria

4. è preoccupato per l'attuale situazione in cui si trovano i cristiani in Siria; condanna le azioni di Jabhat al-Nusra e dei militanti associati a Maalula e nella zona circostante; osserva che, prima dei recenti episodi, cristiani e musulmani coesistevano pacificamente nella città, anche durante il conflitto, e concorda che Maalula deve tornare ad essere un luogo di pace; riconosce che l'attacco di Maalula costituisce soltanto un aspetto della guerra civile siriana;

5. sottolinea che i monasteri di Maalula vanno protetti al fine di tutelare vite umane, attività religiose e tesori architettonici, consentendo a cristiani e musulmani di vivere insieme in modo pacifico;

6. invita a fornire immediatamente sostegno e assistenza umanitaria alle suore e agli orfani bloccati nel convento di Santa Tecla (Mar Takla); invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a consentire ai gruppi umanitari di accedere al convento;

7. esprime preoccupazione per le conseguenze degli attacchi e per i possibili rischi che corre la comunità cristiana; è consapevole del fatto che i cristiani e altre comunità si trovino al centro del conflitto e siano costretti a schierarsi in una guerra sempre più faziosa;

8. sottolinea che tutti i soggetti interessati hanno il dovere di proteggere le diverse minoranze presenti in Siria, tra cui sciiti, alauiti, curdi, drusi e cristiani;

Peshawar (Pakistan)

9. condanna in maniera decisa gli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar e gli altri attacchi terroristici recenti;

10. accoglie favorevolmente la condanna generalizzata espressa da esponenti politici e fasce della società civile pakistana in relazione agli attacchi;

11. esorta il governo pakistano a porre in essere tutte le misure possibili per assicurare alla giustizia i responsabili degli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar; chiede un'azione più decisa per garantire la tutela di tutti i cittadini pakistani, a prescindere dalla religione o dal credo, e assicurare alla giustizia tutte le persone o i gruppi che compiono atti terroristici o incitano a farlo;

12. invita il governo pakistano a intervenire per proteggere le vittime di violenze di massa di matrice religiosa, ad affrontare attivamente l'ostilità religiosa mostrata dagli attori sociali, a combattere l'intolleranza religiosa, gli atti di violenza e l'intimidazione, nonché a contrastare la percezione di impunità;

13. esprime profonda preoccupazione per il rischio crescente cui sono esposti i

cristiani in Pakistan e di cui è indice l'escalation di attacchi recentemente subiti da detta minoranza, ad esempio la persecuzione di centinaia di cristiani da parte di fanatici islamici avvenuta in marzo a Lahore per presunta blasfemia nei confronti dell'Islam;

14. è profondamente preoccupato per la situazione generale attualmente affrontata dalle minoranze religiose in Pakistan e in particolare dalle chiese cristiane, che sono state oggetto di minacce da parte di talebani e altri gruppi estremisti;

15. esprime profonda apprensione per il fatto che le controverse leggi sulla blasfemia si prestano a utilizzi impropri che possono avere conseguenze per i fedeli di tutte le religioni in Pakistan; è in particolare preoccupato per l'attuale aumento dei casi di ricorso alle leggi sulla blasfemia, cui si erano pubblicamente opposti i defunti Shahbaz Bhatti and Salman Taseer (rispettivamente ex ministro ed ex governatore), finalizzato a colpire i cristiani in Pakistan;

16. invita il governo pakistano a riesaminare attentamente le leggi sulla blasfemia e la loro applicazione attuale, con particolare riferimento alle sezioni 295 B e C del Codice penale che, per le accuse di blasfemia, prevedono l'ergastolo obbligatorio (295 B e C) o addirittura la pena di morte (295 C);

17. ricorda che la costituzione pakistana garantisce la libertà di religione e i diritti delle minoranze; esorta tutti i cittadini del Pakistan a collaborare per promuovere e garantire la tolleranza e la comprensione reciproca;

18. plaude alle misure adottate dal governo pakistano fin dal novembre del 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, ad esempio l'assegnazione alle minoranze di una quota del 5% nel settore dei posti di lavoro a livello federale, il riconoscimento di festività non musulmane e la proclamazione di una Giornata nazionale delle minoranze;

Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran

19. esprime profonda preoccupazione per il destino del pastore Saeed Abedini, in carcere ormai da più di un anno e condannato a otto anni di reclusione in Iran per accuse legate alle sue convinzioni religiose;

20. invita il governo iraniano ad assolvere e liberare immediatamente Saeed Abedini e tutte le persone detenute o sotto accusa per motivi di carattere religioso;

21. rinnova l'appello all'Iran affinché si attivi per garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di religione o di credo, anche assicurando che la legislazione e le prassi in vigore nel paese siano assolutamente conformi all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR); precisa che ciò presuppone altresì il pieno rispetto di un diritto incondizionato e generalizzato a convertirsi a un'altra religione in base a scelte personali;

22. plaude al messaggio di moderazione e tolleranza religiosa del nuovo presidente dell'Iran, Hassan Rouhani; ritiene che l'UE debba avviare un dialogo con l'Iran in materia di diritti umani;

23. invita nuovamente il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione a prestare maggiore attenzione al tema della libertà di religione o di credo e alla situazione delle comunità religiose, inclusi i cristiani, nell'ambito degli accordi e della cooperazione con i paesi terzi nonché delle relazioni sui diritti dell'uomo;

24. accoglie favorevolmente l'adozione da parte del Consiglio, avvenuta il 24 giugno 2013, degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; esorta la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare piena attuazione a tali orientamenti avvalendosi

appieno di tutti gli strumenti e i suggerimenti ivi presentati;

25. appoggia tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio e la radicalizzazione violenta ed estremista;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women), al governo della Siria, al Consiglio nazionale siriano, al governo e al parlamento del Pakistan nonché al governo e al parlamento dell'Iran.

Fonte: www.eu-un.europa.eu

Parlamento europeo

Risoluzione 22 ottobre 2013

Situazione dei diritti umani nella regione del Sahel

Il Parlamento europeo:
(*omissis*)

Considerazioni generali

1. manifesta la sua profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani nella regione del Sahel, aggravata da crisi multiple in campo politico, sociale, economico ed ecologico; sottolinea che sfide profondamente collegate le une alle altre richiedono una risposta strategica integrata e globale e una soluzione politica che coinvolga tutte le parti in conflitto;

2. constata che la situazione dei diritti umani nel Sahel ha assunto una maggiore visibilità internazionale a seguito del conflitto armato nel Mali e dell'intervento armato delle forze francesi, africane e delle Nazioni Unite; riconosce che tale conflitto ha generato problemi specifici nel Mali, esacerbando anche le criticità strutturali già presenti nel paese e in altre aree della regione come la Libia; sottolinea, tuttavia, che le preoccupazioni immediate relative al Mali non devono sviare l'attenzione dai problemi cronici e pervasivi che si ripercuotono gravemente sui diritti umani nel resto del Sahel, in particolare la criminalità organizzata, la schiavitù e la tratta di esseri umani, il traffico di armi e droga, l'estremismo e la radicalizzazione jihadisti, una governance fragile e la corruzione istituzionale nonché una povertà sistemica e debilitante, i bambini soldato e le discriminazioni nei confronti delle donne;

3. ricorda che la permeabilità delle frontiere è una caratteristica che connota i paesi della regione; sottolinea il fatto che l'aggravamento della situazione nel Sahel è

intrinsecamente correlato alla massiccia penetrazione di armi nel Mali settentrionale a seguito della guerra in Libia, mentre i ribelli libici sono stati sistematicamente disarmati alle frontiere degli altri paesi della regione; ribadisce la sua richiesta di una regolamentazione e di un rigoroso controllo della vendita di armi, onde evitare che gli Stati membri partecipino alla proliferazione dei conflitti;

4. si compiace della maggiore attenzione rivolta ai diritti umani nella politica dell'Unione europea; rileva che le Nazioni Unite hanno sviluppato una strategia globale sul Sahel con una forte componente concernente i diritti umani; ricorda che l'UE e i paesi del Sahel, in quanto firmatari dell'accordo di Cotonou, hanno assunto obblighi reciproci a favore della tutela dei diritti umani e dei principi democratici, basati sullo Stato di diritto e su una governance trasparente e responsabile; rammenta che gli Stati del Sahel hanno sottoscritto la maggior parte dei trattati internazionali che tutelano i diritti umani, della donna e dei minori;

5. sottolinea l'importante ruolo svolto dall'UE, in quanto principale donatore mondiale di aiuti, nell'affrontare le sfide per lo sviluppo della regione del Sahel; evidenzia l'importanza di coinvolgere altri attori internazionali, in attività quali l'eliminazione della povertà e della fame, la promozione della parità di genere e la riduzione dei tassi di mortalità infantile, secondo gli obiettivi di sviluppo del millennio;

I diritti umani nelle situazioni di conflitto armato

6. ritiene che la situazione dei diritti umani nel Mali rivesta carattere di particolare urgenza, visti i resoconti sulle gravi violazioni dei diritti umani nel nord del paese perpetrate da ribelli tuareg e gruppi armati jihadisti; rileva che i presunti crimini includono stupro di massa, tortura, mutilazioni e trattamenti crudeli, tra cui amputazioni e flagellazioni pubbliche, lapidazione pubblica per presunti adulteri, violenza etnica, tentativi di pulizia etnica, esecuzioni extragiudiziarie e sommarie di prigionieri, massacro di soldati del Mali, arresti e detenzioni illegali, pronunciamento di sentenze senza giusto processo, matrimoni forzati e schiavitù sessuale, attacchi intenzionali contro oggetti culturali e distruzione e saccheggio di proprietà; è fortemente preoccupato per le nuove tendenze nelle tecniche terroristiche e criminali, come gli attentati suicidi, i rapimenti, la presa di ostaggi e l'utilizzo di bambini come scudi umani; constata che, dal gennaio 2013, sono state riportate numerose violazioni dei diritti umani per mano di elementi delle forze di sicurezza del Mali e, in misura minore, di gruppi di vigilanti, contro presunti jihadisti o persone sospettate di aver collaborato con i gruppi ribelli; constata che le persone interessate provenivano principalmente da comunità tuareg, arabe e pehul e che l'esercito è stato spesso accusato di rappresaglie per motivi etnici; esprime forte preoccupazione per il fatto che tra le presunte violazioni vi siano la tortura e i trattamenti disumani, le sparizioni forzate e le esecuzioni extragiudiziarie e sommarie di prigionieri e civili; esprime ulteriore preoccupazione per le informazioni riportate dal Mali meridionale relative a uccisioni, tortura e sparizioni perpetrate dall'esercito a danno di membri delle forze di sicurezza leali al regime di Touré, al potere fino al colpo di Stato; constata inoltre con forte preoccupazione quanto riferito sulle morti e le menomazioni di civili maliani, compresi bambini, dovute alle mine antipersona; chiede a tutte le parti in conflitto di interrompere l'utilizzo di mine antipersona e di collaborare rapidamente ed efficacemente con attori regionali e internazionali per garantire la completa rimozione di tali armamenti;

7. plaude al fatto che il 18 giugno nel Mali le autorità maliane e gruppi ribelli armati del Mali settentrionale abbiano firmato un accordo di pace per agevolare il buon esito delle elezioni presidenziali e le trattative di pace e, in particolare,

all'impegno assunto da tutti i firmatari volto a porre fine a qualsiasi violazione dei diritti umani; plaude al loro impegno per l'unità, il dialogo e il ripristino dell'ordine costituzionale; riconosce tuttavia che si tratta di un accordo preliminare cui devono far seguito azioni da entrambe le parti per arrivare a una conclusione definitiva del conflitto; esorta le autorità maliane e i loro partner internazionali, a tal fine, a prestare particolare attenzione alle nuove modalità di violazione dei diritti umani, in particolare le rappresaglie basate sull'etnicità, che sono emerse da quando sono state riprese alcune zone del Mali settentrionale e che potrebbero rappresentare un grave ostacolo alla costruzione della pace e alla riconciliazione se non affrontate in maniera adeguata; plaude al fatto che il governo maliano abbia istituito unità preposte al monitoraggio delle operazioni militari nella parte settentrionale del paese e abbia avviato indagini in merito a presunte violazioni dei diritti umani da parte di taluni elementi delle forze armate maliane; invita le forze armate a dar prova di professionalità nel momento in cui si consolidano in zone prima controllate dai ribelli; invita inoltre il governo maliano a raddoppiare gli sforzi per facilitare la denuncia di abusi sia nelle operazioni attuali sia in eventuali offensive future, anche con il sostegno della commissione nazionale per i diritti umani, e a rispettare il corretto procedimento in sede di interrogatorio dei sospetti militanti; ribadisce la sua condanna delle riferite atrocità commesse contro la popolazione civile, i prigionieri e i militari; ricorda che il procuratore della Corte penale internazionale ha determinato che sussiste una base ragionevole per ritenere che le atrocità commesse durante il conflitto nel Mali configurino crimini di guerra; ritiene altresì che alcune atrocità possano costituire crimini contro l'umanità;

8. constata con forte preoccupazione che un ulteriore motivo della crescente destabilizzazione nel Mali è costituito dal livello di corruzione sempre più elevato, che impedisce alla popolazione del Nord, tra cui tuareg, songhai, arabi e altri, di beneficiare degli aiuti internazionali; sottolinea che uno degli effetti più pericolosi della corruzione è la creazione di una divisione culturale ed etnica tra il Mali settentrionale e meridionale;

9. rileva con grave preoccupazione che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima gli sfollati interni nel Mali a circa 300 000, che si sommano agli oltre 175 000 rifugiati nei vicini Burkina Faso, Niger, Mauritania e, in misura minore, Algeria; chiede che siano intraprese azioni immediate nei campi profughi e nelle zone del Mali settentrionale colpite, secondo quanto riportato, da colera, un'estrema insicurezza alimentare e livelli allarmanti di mortalità infantile che superano abbondantemente i dati per la regione nel suo complesso, come conseguenza della denutrizione e dell'impossibilità di accedere all'acqua potabile e alle cure sanitarie; esorta i donatori internazionali a onorare con urgenza i loro impegni finanziari e a reperire senza indugio i 290 milioni di dollari necessari a consentire all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di arrestare la grave crisi alimentare che colpisce in questo momento 3,4 milioni di maliani; sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei rifugiati e degli sfollati interni e di agevolare il loro ritorno ordinato alle comunità d'origine quale elemento fondamentale della riconciliazione nazionale;

10. richiama l'attenzione sulle sofferenze delle donne nel recente conflitto nel Mali; condanna specificamente come crimine di guerra il ricorso al rapimento e allo stupro come armi di guerra; auspica che l'UE e gli altri partner internazionali del Mali collaborino strettamente con le autorità maliane per dare attuazione agli impegni inerenti alle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e all'approccio globale dell'UE; richiama l'attenzione sull'importanza di istituire

meccanismi giudiziari di transizione per porre fine all'impunità per i colpevoli di atti di violenza di genere;

11. esorta l'UE e i paesi del Sahel ad applicare pienamente le seguenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: la risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza, nella quale si chiede la partecipazione delle donne a tutti gli aspetti e a tutti i livelli della risoluzione dei conflitti, la risoluzione 1820 sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto, nonché le risoluzioni successive 1888, 1889 e 1960, che si basano sulle risoluzioni summenzionate; chiede quindi che si incoraggi e si garantisca la partecipazione delle donne nei processi di pace e che si riconosca la necessità di integrare la prospettiva di genere nella prevenzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, negli aiuti umanitari e nella ricostruzione post-conflitto; denuncia la sofferenza estrema inflitta alle donne semplicemente a causa della loro condizione di donne in zone di conflitto; sostiene che azioni di questo tipo – tra cui gli stupri di ragazze da parte di militari, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la schiavitù sessuale, la violenza sessuale, le molestie sessuali e il ratto consensuale (per mezzo della seduzione) – sono crimini che non possono essere ignorati; afferma che l'UE deve trattarli come problemi fondamentali da tenere in considerazione; sottolinea che è indispensabile garantire l'accesso all'aborto alle donne e alle bambine vittime di stupri nei conflitti armati;

12 segnala che frequentemente le donne sono discriminate per quanto riguarda il riconoscimento del loro operato nella lotta per la pace; rammenta che, laddove si profila un coinvolgimento regolare delle donne nel processo di risoluzione dei conflitti e di consolidamento della pace, esse svolgono un ruolo chiave nei negoziati di pace, ampliando la portata della ricostruzione, del ripristino e del consolidamento della pace; incoraggia pertanto la partecipazione delle donne a ogni sforzo di riconciliazione nazionale, regionale e internazionale per il Mali, in particolare per il Nord del paese; chiede che i piani d'azione nazionali ai sensi della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite formino oggetto di esami regolari e che i punti prioritari vengano regolarmente aggiornati;

13. aborrisce le gravi violazioni e i brutali atti di violenza perpetrati ai danni di bambini nel Mali, incluso il ben documentato reclutamento e utilizzo di bambini soldato da parte di pressoché tutti i gruppi armati attivi nel nord, comprese le forze governative; sottolinea l'importanza di stanziare risorse sufficienti per i compiti di smobilitazione e riabilitazione dei bambini soldato; accoglie con favore, a tal fine, il progetto di accordo in corso di elaborazione tra il governo del Mali e le Nazioni Unite volto a consentire che i bambini soldato facenti parte di gruppi armati vengano consegnati a rappresentanti dell'ONU e plaude alle azioni dell'UNICEF per reintegrare questi bambini; esprime profonda preoccupazione per le conclusioni del recente rapporto delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, che sottolinea come il carattere e la tattica del conflitto nel Mali abbiano creato minacce senza precedenti per i bambini; condanna con la più grande fermezza le uccisioni e le mutilazioni di minori, la violenza sessuale e gli stupri, i matrimoni forzati, i rapimenti, gli attacchi a scuole e ospedali e la limitazione all'accesso all'istruzione per le bambine, verificatisi durante il conflitto nel Mali; constata che la maggioranza delle scuole nel Nord non hanno ancora riaperto e chiede azioni immediate per consentirne la riapertura; richiama l'attenzione sui casi di abbandono di bambini nati a seguito di reati di stupro nel nord del Mali come una tendenza preoccupante che necessita urgentemente di soluzione; esprime inoltre forte preoccupazione per le informazioni relative alla detenzione di minori insieme ad adulti e agli interrogatori cui sono sottoposti senza adeguata tutela;

accoglie con favore, in tale contesto, l'obiettivo del Consiglio di sicurezza dell'ONU teso a prestare una protezione speciale a donne e minori colpiti dal conflitto armato;

14. invita tutti i paesi del Sahel a intraprendere una politica di prevenzione e di protezione volta ad assicurare che i bambini non vengano arruolati con la forza dai gruppi armati; invita i paesi del Sahel ad astenersi dall'arruolare minori nei propri eserciti regolari e a condannare chiunque si renda colpevole di questo crimine di guerra;

15. deplora il tentativo di annientamento del prezioso patrimonio culturale nel Mali settentrionale, che ha visto la distruzione da parte dei gruppi armati di antichi reliquiari sufiti e di altri preziosi monumenti a Timbuctù e a Gao, oltre a circa 4 200 antichi manoscritti, maschere cerimoniali e case tradizionali (toguna) dell'etnia Dogon a Douentza e biblioteche a Kidal e altrove; ritiene che la profanazione culturale cui si è assistito nel Mali settentrionale configuri un crimine di guerra; plaude e invita al sostegno dell'UE al piano d'azione dell'UNESCO per il ripristino del patrimonio culturale e la salvaguardia dei manoscritti antichi nel Mali;

16. si compiace dell'operazione militare francese «Serval», avviata l'11 gennaio 2013, e del suo impegno a favore della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Mali quale primo passo verso la ricostruzione e la democratizzazione del paese; si compiace di conseguenza della risoluzione 2100 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013 e della forte attenzione da essa rivolta ai diritti umani, nonché dell'incarico, nel mandato della missione di stabilizzazione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite nel Mali (MINUSMA), di monitorare, contribuire a indagare e riferire al Consiglio di sicurezza in merito a eventuali abusi o violazioni dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario; accoglie con favore l'integrazione della componente della formazione in materia di diritti umani nella missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM);

17. appoggia la missione internazionale di sostegno al Mali e la missione MINUSMA che ne ha preso il posto nel luglio 2013, nonché la missione EUCAP Sahel; accoglie con soddisfazione la proposta del Segretario generale delle Nazioni Unite del 14 giugno 2013 tesa a istituire una «strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel», che dovrebbe affrontare tutti gli aspetti della crisi, ossia miglioramento della governance, lotta contro la criminalità (traffico di stupefacenti, di esseri umani, di armi e di sigarette, riciclaggio di denaro) e contro il terrorismo, aiuti umanitari; accoglie con favore in particolare gli obiettivi di tale strategia volti a consolidare una governance efficace e globale nell'intera regione, nonché a integrare i piani e gli interventi umanitari e di sviluppo al fine di garantire la resilienza nel lungo periodo;

18. si compiace dell'importante ruolo svolto dalla missione internazionale di sostegno al Mali sotto guida africana (AFISMA) che costituisce la base della missione MINUSMA; si compiace inoltre del sostanziale contingente africano nella missione MINUSMA e, in particolare, della decisione dell'UA di inviare nell'ambito della stessa osservatori dei diritti umani; auspica che entrambi questi aspetti restino la norma per le operazioni africane; plaude al fatto che sia le autorità del Mali sia i gruppi armati si siano impegnati nell'accordo di pace provvisorio a facilitare il dispiegamento degli osservatori; plaude all'arrivo di osservatori a Gao e Timbuctù e si augura che sarà presto possibile dispiegare osservatori anche a Kidal, in modo da riflettere l'importanza della conduzione di indagini sui presunti abusi dei diritti umani nel nord del Mali da parte di tutte le fazioni coinvolte nel conflitto; plaude inoltre al sostegno fornito a tali osservatori dalla Commissione e all'impegno profuso da quest'ultima per formare e inviare ulteriori osservatori locali e regionali della

società civile mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; invita l'UE a trarre insegnamenti da quest'esperienza e a valutare, ricorrendo agli attori della società civile maliana nazionale e locale, modalità adeguate per dotarsi di gruppi disponibili di esperti addestrati, che potrebbero essere rapidamente dispiegati sul campo in situazioni urgenti e, se necessario, fornire consulenza professionale ai responsabili politici dell'UE;

19. richiama l'attenzione sulla necessità urgente di migliorare il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e diritto umanitario nelle situazioni di conflitto armato; chiede all'alto rappresentante di mettere a frutto l'esperienza maturata nel contesto dei tragici eventi del Mali e di altri recenti conflitti nell'ottica di procedere al riesame degli orientamenti dell'UE concernenti il diritto internazionale umanitario, perseguire un'applicazione più efficace di tali orientamenti e sostenere l'iniziativa attualmente promossa dal Comitato internazionale della Croce rossa e dal governo svizzero volta a riformare il quadro di governance internazionale in vigore per il diritto internazionale umanitario;

20. accoglie con favore le conclusioni della conferenza internazionale dei donatori «Together for a New Mali» («Insieme per un nuovo Mali»), tenutasi il 15 maggio 2013; sottolinea che i donatori si sono impegnati a destinare 3,25 miliardi di EUR al Mali nei prossimi due anni e che l'UE ha stanziato l'importo più cospicuo, pari a 520 milioni di EUR; plaude al piano del governo maliano per la ripresa sostenibile del Mali (PRED); valuta positivamente la particolare attenzione riservata alla garanzia della trasparenza dei conti pubblici e di quelli delle industrie estrattive; accoglie con favore l'approvazione, da parte del governo maliano, della proposta di legge contro l'arricchimento illecito e sottolinea l'importanza di tenere fede all'impegno assunto nel quadro della conferenza dei donatori di monitorare attentamente l'applicazione sistematica della legge dopo la sua adozione; si rammarica che le conclusioni della conferenza non riflettano l'esplicito impegno dell'UE a favore di un approccio basato sui diritti nella cooperazione allo sviluppo; invita l'UE e i suoi partner internazionali a concretizzare gli impegni reciproci nel quadro di un seguito efficace e coordinato della conferenza; ribadisce la necessità di vincolare gli aiuti alle riforme istituzionali e a un percepibile sviluppo sociale e politico; plaude altresì al coinvolgimento costruttivo degli attori regionali; chiede, in considerazione del livello di corruzione generalizzata delle autorità maliane, che siano messi in atto tutte le garanzie e tutti i controlli necessari per assicurare che gli importi versati possano essere impiegati quanto prima per aiutare la popolazione maliana;

21. ribadisce l'importanza di includere la clausola sui diritti umani in ogni accordo con i paesi terzi, compresi quelli della regione del Sahel; ritiene che tale clausola sia uno degli strumenti dell'UE più efficaci, in quanto consente di garantire non solo lo sviluppo sostenibile dei paesi meno sviluppati, ma anche l'adeguato rispetto dei diritti umani e la loro protezione in questi paesi;

22. ritiene che, per assicurare una pace e una stabilità durature in Mali, sia essenziale combattere l'impunità, fornire risarcimenti alle vittime e perseguire tutti i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, a prescindere dalla loro affiliazione e dal loro status, in particolare in relazione alle violenze di genere perpetrate durante i conflitti, che costituiscono un affronto alla dignità delle donne; accoglie pertanto con favore il fatto che il governo maliano abbia deferito la situazione del paese alla Corte penale internazionale e che il procuratore della Corte abbia avviato indagini formali, e plaude all'intenzione del governo maliano e dei gruppi ribelli, indicata all'articolo 18 dell'accordo di pace provvisorio, di istituire una commissione d'in-

chiesta internazionale incaricata di indagare sui presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e umanitario commessi in tutto il Mali; invita l'UE e gli altri partner internazionali del Mali ad affrontare in via prioritaria la questione dell'impunità nel contesto dei negoziati di pace, ad aiutare il governo a perseguire il suo obiettivo di condurre indagini e azioni giudiziarie nei confronti dei responsabili degli abusi e di attuare le disposizioni dell'accordo di pace provvisorio, nonché a garantire che i responsabili di crimini di violenza sessuale siano assicurati alla giustizia; ribadisce che ciò deve valere per i crimini e le atrocità commessi da tutte le parti;

23. accoglie con favore l'istituzione, da parte del governo maliano, di una commissione nazionale per il dialogo e la riconciliazione con un mandato di due anni, avvenuta il 6 marzo 2013; sottolinea che la commissione nazionale deve essere quanto più possibile rappresentativa e produrre al più presto risultati concreti; plaude in particolare, a tale proposito, alla composizione inclusiva della commissione nazionale, come testimoniato dai suoi vicepresidenti, il che rappresenta un impegno a favore dell'inclusione e della pluralità del processo politico; rileva che la commissione ha il compito di documentare le violazioni dei diritti umani avvenute dall'inizio del conflitto; incoraggia la commissione a esaminare altresì le questioni che hanno portato alla crisi maliana, a indagare apertamente e approfonditamente sui presunti casi di abusi e discriminazioni perpetrati contro le comunità tuareg dall'indipendenza del Mali e a formulare raccomandazioni volte a conseguire significativi miglioramenti; plaude inoltre alla nomina, da parte del governo maliano, di un inviato responsabile di portare avanti il dialogo con i gruppi armati nel nord del paese; esprime a tale proposito la sincera speranza che il panorama post-elettorale in Mali agevoli un dialogo e una fiducia maggiori tra le comunità come prerequisito per la pace e la stabilità, e che tutte le comunità maliane si impegnino a educare i propri figli alla tolleranza e al rispetto reciproci; invita l'UE e i suoi partner della comunità internazionale a fornire pieno sostegno al processo di riconciliazione nazionale e di dialogo inclusivo;

24. sottolinea che i diversi conflitti nella regione del Sahel hanno comportato un incremento degli spostamenti delle popolazioni all'interno degli Stati stessi nonché un aumento del numero di rifugiati; esprime profonda preoccupazione per le molteplici crisi dei rifugiati e per la situazione degli stessi nella regione, compresi i numerosi casi non correlati alla crisi nel Mali; richiama in particolare l'attenzione sulle migliaia di rifugiati del Darfur nel Ciad orientale e di cittadini del Ciad rimpatriati dal Darfur che non dispongono di acqua potabile, alloggi adeguati e assistenza sanitaria, e segnala che il clima semiarido rischia di aggravare la competizione per le risorse con le popolazioni di accoglienza, e di conseguenza anche il potenziale di instabilità; pone altresì l'accento sulla situazione delle svariate migliaia di rifugiati della Repubblica centrafricana nel Ciad meridionale, dove le inondazioni minacciano le abitazioni e l'agricoltura; ribadisce, a tale proposito, l'invito dell'UNHCR a fornire maggiore sostegno finanziario e logistico alle forze di sicurezza del Ciad che proteggono i campi, in particolare alla luce dei casi segnalati di attacchi contro i complessi umanitari; esprime altresì preoccupazione per le persone che si sono rifugiate in Niger dopo essere fuggite dai recenti scontri nella Nigeria settentrionale; invita la comunità internazionale nel suo complesso ad aumentare la percentuale degli aiuti destinati ai campi rifugiati del Sahel, ove necessario, e a contribuire a evitare nuove crisi umanitarie tra le popolazioni di rifugiati della regione; sollecita un coordinamento delle politiche a favore dei rifugiati tra l'Unione europea, i paesi del Sahel, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Unione africana e l'ECOWAS, onde consentire l'ac-

coglienza dei rifugiati, garantire la sicurezza dei gruppi più vulnerabili e approntare programmi di autosufficienza; incoraggia i paesi di accoglienza a collaborare con le Nazioni Unite e con altri attori per migliorare, in particolare, l'accesso all'alloggio, ai servizi igienici, all'assistenza sanitaria, all'acqua, all'alimentazione e all'istruzione, nonché per proteggere i bambini a rischio; ricorda che, oltre a offrire ai rifugiati e agli sfollati interni accoglienza e protezione, è necessario adoperarsi per migliorare la loro sicurezza economica, i contatti con i familiari da cui si sono separati e la loro documentazione, affinché possano, nella misura del possibile, fare ritorno alle rispettive regioni di origine;

25. invita gli Stati e le autorità locali e regionali a porre in atto politiche di sicurezza umana a favore dei rifugiati, degli sfollati e dei gruppi più vulnerabili al fine di lottare contro il terrorismo, le violenze contro le donne, lo sfruttamento, il traffico di droghe, di armi e di merci nonché la tratta di esseri umani;

Assunzione di responsabilità e riforma delle istituzioni governative, giudiziarie e di sicurezza

26. ritiene che le attuali sfide in materia di diritti umani nella regione del Sahel non possano essere separate da una generale crisi della governance, che include una corruzione diffusa nel settore pubblico, una fornitura insufficiente di servizi di base, un'attuazione insoddisfacente dei diritti sociali ed economici e, soprattutto nelle vaste regioni sahariane, spesso scarsamente popolate, criticità profonde nell'attuazione dello Stato di diritto e nel mantenimento di efficaci controlli di frontiera; si rammarica dei danni che tale situazione arreca alla legittimità delle istituzioni e dei sistemi politici della regione; teme che in futuro possano scoppiare nuovi conflitti o disordini se tali questioni non saranno affrontate adeguatamente; rammenta che l'accesso delle popolazioni alle loro risorse naturali, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e ai servizi pubblici è un diritto fondamentale che deve essere rispettato in modo efficace nell'ottica di risolvere in modo duraturo la questione dell'instabilità in questa regione;

27. prende atto con grande preoccupazione del ruolo che tali fattori svolgono nel favorire lo sviluppo della criminalità organizzata internazionale e delle reti terroristiche nella regione; sottolinea che questi fenomeni rappresentano una grave minaccia per i diritti umani, la stabilità regionale, la governance dello Stato, lo Stato di diritto e, di conseguenza, le prospettive di sviluppo, e che occorre affrontare tali minacce per il bene delle popolazioni del Sahel; esprime particolare preoccupazione per le «autostrade del traffico» che, grazie alla permeabilità delle frontiere, attraversano l'Africa da ovest a est e da sud a nord a partire dalla costa dell'Africa occidentale, facilitando il trasporto di armi, narcotici, sigarette, petrolio, medicinali contraffatti ed esseri umani; richiama l'attenzione sull'impatto che tali attività hanno sulla regione in generale, come pure sull'UE, che rappresenta la destinazione della maggior parte dei traffici illeciti; segnala la recente relazione sul Sahel del Segretario generale delle Nazioni Unite, secondo la quale le tradizionali rotte commerciali che attraversano il Sahel sono le più vulnerabili alle reti terroristiche e criminali; plaude agli sforzi profusi dai paesi del Sahel per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, in particolare in relazione al traffico di armi pesanti, e li esorta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione regionali nonché a moltiplicare gli sforzi volti a mettere in sicurezza le frontiere terrestri comuni, coinvolgendo a tal fine l'ECOWAS; incoraggia altresì questi paesi a elaborare, di concerto con le Nazioni Unite e altri partner e attori internazionali, una strategia globale contro la tratta di esseri umani, che preveda tra l'altro la raccolta e l'analisi dei dati, azioni penali e sanzioni contro

i trafficanti e misure che consentano la riabilitazione e l'integrazione sociale di tutte le vittime della tratta, in particolare donne e bambine; esorta i leader dei paesi del Sahel a cooperare per consolidare i sistemi di applicazione della legge, nell'ottica di estirpare qualsiasi forma di traffico illecito, e in particolare la tratta di esseri umani, che colpisce le donne più giovani e più povere della regione;

28. constata che il Sahel rischia di essere ulteriormente destabilizzato dalla proliferazione di armi leggere provenienti dalla Libia e da altre ripercussioni della situazione di tale paese; sottolinea che l'instabilità e la cattiva governance che interessano la Libia aggravano il traffico di armi nella regione e la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), il traffico di droga e il commercio illegale;

29. condanna l'incremento dei casi di rapimento e presa in ostaggio nella regione, che si sono dimostrati altamente redditizi per i gruppi criminali e terroristici; si compiace del lavoro svolto dal gruppo consultivo del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in relazione all'impatto sui diritti umani della presa di ostaggi da parte dei terroristi; chiede un sensibile rafforzamento della cooperazione tra i governi del Sahel e con i governi degli Stati aventi un ruolo chiave nella regione, come l'Algeria, la Libia, il Marocco e il Sudan, nonché con l'UE e con altri organi sovranazionali, nell'ottica di garantire risposte efficaci e coordinate a tali problemi da parte di istituzioni politiche, di sicurezza e giudiziarie;

30. ricorda che l'azione dei gruppi terroristici non ha frontiere e che le diverse organizzazioni si associano; rileva che il gruppo Boko Haram è fortemente radicato in Nigeria e minaccia la stabilità del Niger, e che il gruppo AQMI, diretto da tre algerini (Abou Zeid, Yahya Abou Al-Hammam e Mokhtar Belmokhtar), tenta di destabilizzare l'Algeria meridionale; accoglie con favore la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (EUBAM) in Libia, avente per obiettivo la sicurezza delle frontiere libiche; invita pertanto i paesi del Sahel a coordinare gli sforzi volti a garantire la sicurezza di tutta la regione, a partire dalle frontiere, e a intensificare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo con tutti gli Stati coinvolti, compresi l'Algeria, la Nigeria, il Marocco e la Libia; invita l'UE, l'UA, l'ECOWAS e la comunità internazionale a fornire tutto il sostegno tecnico, materiale e umano di cui i paesi del Sahel avranno bisogno;

31. mette in guardia contro la diffusione dell'estremismo percepita nei paesi della Primavera araba (Tunisia, Egitto e Libia), e invita il vice presidente/alto rappresentante ad assumere un ruolo guida nel processo di cooperazione con i governi, le istituzioni e le organizzazioni della società civile di questi paesi in modo da sostenere processi di transizione effettivamente democratici, garantendo nel contempo la stabilizzazione delle regioni vicine che tendono a essere coinvolte in conflitti armati, in particolare il Sahel;

32. invita i paesi del Sahel ad avviare un'intensa collaborazione con il Senegal, la Guinea-Bissau e il Ghana, che costituiscono porti di transito per la droga inviata dai gruppi criminali dell'America latina e diretta in Europa; invita l'Unione europea a sostenere i paesi del Sahel nella lotta contro tali traffici;

33. ritiene pertanto cruciale incoraggiare la riforma delle istituzioni responsabili del potere giudiziario, della sicurezza e dei servizi di base nei paesi del Sahel, nell'ottica di contribuire a ripristinare lo Stato di diritto e creare migliori condizioni per la transizione democratica, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile la legittimità istituzionale; incoraggia i governi del Sahel a dare seguito al processo di decentramento, a trasferire maggiori poteri e risorse alle autorità locali e a stimolare la loro capacità, legittimità e responsabilità; sottolinea, in particolare, l'importanza di predisporre

chiare strutture di responsabilità per promuovere l'efficienza e la trasparenza, e invita l'UE a collaborare con le autorità locali per rafforzare i meccanismi per il controllo e la sorveglianza civili come pure le iniziative contro la corruzione; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità, affermata nella nuova strategia regionale integrata delle Nazioni Unite per il Sahel, di sostenere il rafforzamento del controllo interno ed esterno, nonché i meccanismi di salvaguardia dell'integrità, per i funzionari incaricati dell'applicazione della legge, i membri della magistratura e i funzionari dei tribunali;

34. sottolinea l'imperativo, soprattutto per il Mali, di assicurare adeguate risorse umane e finanziarie al ministero della Giustizia e di garantire la formazione professionale del suo personale; insiste affinché i governi dei paesi del Sahel rispettino l'indipendenza e l'imparzialità della giustizia, che rappresentano garanzie fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto; invita i paesi del Sahel a continuare ad adoperarsi per migliorare la formazione giudiziaria; sollecita l'Unione europea a sostenere i progetti delle ONG volti a sensibilizzare gli operatori del diritto in merito ai diritti umani; incoraggia inoltre le autorità maliane a perseguire i funzionari coinvolti in casi di corruzione e criminalità organizzata, quale misura cruciale per ripristinare la fiducia e ridurre il potenziale di instabilità futura; osserva che la criminalità organizzata genera corruzione in tutte le sfere dello Stato; invita dunque i paesi del Sahel a condannare fermamente tutte le forme di corruzione;

35. accoglie con favore l'enfasi posta dalla nuova strategia regionale integrata delle Nazioni Unite per il Sahel sulla necessità di elaborare e sostenere processi di ricerca della verità, consultazioni nazionali sulla giustizia di transizione, meccanismi di responsabilità giudiziaria e programmi di recupero, in particolare per le vittime di violenza sessuale; chiede all'UE di collaborare con le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite per assistere i governi del Sahel nell'attuazione di tali riforme;

36. plaude all'accordo concluso tra il Senegal e l'Unione africana relativo all'istituzione di un tribunale speciale per processare l'ex presidente ciadiano Hissène Habré per crimini di guerra, tortura e crimini contro l'umanità, nonché all'accordo siglato tra i governi del Senegal e del Ciad inteso a consentire ai giudici senegalesi di condurre indagini in Ciad; incoraggia fortemente i leader politici dei paesi del Sahel, come pure tutte le autorità pubbliche, a precisare e a mettere rapidamente in atto la loro intenzione di porre fine alla cultura di impunità per i presunti criminali di guerra e responsabili delle violazioni dei diritti umani in Ciad e nella regione in generale; rileva a tale proposito che il Ciad rimane l'unico paese del Sahel a non aver sottoscritto il protocollo della Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli relativo all'istituzione di un tribunale africano per i diritti dell'uomo e dei popoli; incoraggia il Ciad a provvedere in tal senso al fine di mandare un forte segnale circa il suo impegno a punire i sistematici abusi dei diritti umani e a fornire risarcimenti alle vittime; si rammarica inoltre della legge recentemente adottata dal Burkina Faso che concede l'amnistia ai capi di Stato; teme che ciò invii un messaggio errato ai responsabili delle violazioni dei diritti umani nella regione, in contraddizione con lo spirito di lotta all'impunità;

37. accoglie con favore la risoluzione pacifica della controversia sui confini tra il Niger e il Burkina Faso, i quali hanno adito la Corte internazionale di giustizia, che ha emesso la sua decisione il 16 aprile 2013, e sollecita i paesi del Sahel a seguire tale esempio;

38. invita i paesi del Sahel a cooperare con la CPI affinché essa possa condurre le proprie indagini liberamente e con la massima imparzialità; sollecita gli Stati parte a dare esecuzione ai mandati di arresto internazionali spiccati dalla CPI e ad applicarne

le decisioni con la dovuta prontezza; propone che le Nazioni Unite aiutino i paesi del Sahel a istituire organi giudiziari imparziali e indipendenti incaricati di giudicare gli autori di crimini internazionali, seguendo l'esempio del tribunale speciale per la Sierra Leone; constata che la Mauritania è l'unico paese del Sahel e uno dei pochi paesi africani a non aver aderito allo statuto di Roma della CPI; incoraggia tale paese a provvedere in tal senso per mandare un forte segnale di rifiuto della cultura dell'impunità; sottolinea a tale proposito l'importanza di elaborare una politica dell'UE in materia di giustizia di transizione, come specificato nel suo piano d'azione sui diritti umani;

39. invita tutti i paesi della regione a intervenire rapidamente a fronte delle ripetute denunce relative a presunti casi di arresti arbitrari, maltrattamenti e abusi, nonostante la legge vieti tali pratiche; manifesta particolare preoccupazione per le presunte torture inflitte nei centri di detenzione e per gli arresti arbitrari di migliaia di migranti in Mauritania, come pure per il rifiuto delle autorità di comunicare alle famiglie, a distanza di due anni, dove sono detenuti alcuni condannati; si dichiara altresì allarmato che in Ciad vengano segnalati maltrattamenti di massa nelle prigionie, detenzioni senza processo e centinaia di sfratti a N'Djamena, nonché sparizioni forzate di prigionieri; sottolinea che le sparizioni forzate sono considerate un crimine di guerra a norma dello statuto di Roma; condanna le condizioni deprecabili che, secondo le segnalazioni, si registrano in alcune carceri della regione, in particolare in Ciad e in Mali, a causa del mancato accesso all'assistenza sanitaria di base e delle grandi sofferenze inflitte ai detenuti; chiede ai paesi del Sahel di migliorare le condizioni di vita dei prigionieri e, in particolare, di garantire la sicurezza dei gruppi più vulnerabili, in particolare le donne e i bambini; richiama inoltre l'attenzione sulle recenti sentenze capitali emesse dalla magistratura maliana per crimini quali rapine, associazione a delinquere e possesso illegale di armi da fuoco;

Libertà civili e governance democratica

40. sottolinea che l'imperativo della sicurezza nell'attuale conflitto in Mali non deve distogliere dall'obiettivo prioritario di assicurare nella regione un dialogo nazionale inclusivo, la buona governance e riforme democratiche in quanto motore della stabilità e della sostenibilità politica; constata che questi temi sono indissolubilmente legati a un miglioramento nei settori dello sviluppo e dei diritti umani; esorta tutte le parti in Mali a essere di esempio per il resto della regione nel raggiungimento di tali obiettivi;

41. sostiene l'impegno, sancito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di assistere le autorità di transizione del Mali nell'attuazione della tabella di marcia verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale, elementi essenziali dell'intero processo di pace; ritiene essenziale creare condizioni che favoriscano lo svolgimento di elezioni libere, giuste e democratiche, in linea con le norme internazionali; sottolinea la necessità di superare le criticità inerenti alle modalità di voto nei campi degli sfollati e dei rifugiati onde evitare l'ulteriore emarginazione politica; chiede che siano intraprese in merito azioni immediate da parte del governo maliano e dei suoi partner internazionali; plaude all'accordo firmato tra il governo maliano e i ribelli tuareg che prepara la strada al ritorno dell'esercito e dell'amministrazione maliani nel Nord ed elimina un importante ostacolo alle elezioni presidenziali di luglio; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione sicura delle donne al processo elettorale;

42. accoglie con favore il ricorso a una missione di osservazione elettorale dell'UE per le elezioni maliane; rammenta, tuttavia, la necessità che il SEAE garantisca un adeguato seguito alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale e,

più in generale, la loro integrazione a lungo termine nella politica dell'UE; ritiene in particolare che la missione di osservazione elettorale possa aggiungere valore alle elezioni nel Sahel grazie alla possibilità di monitorare aspetti relativi ai diritti umani e di fornire resoconti alle delegazioni dell'UE al fine di stimolare interventi adeguati, se necessario;

43. chiede al governo maliano e alla comunità internazionale di trarre insegnamenti dalla transizione democratica nel Niger e dal relativo processo costituzionale nel 2010-2011, specialmente per quanto riguarda l'ampia consultazione della società civile e degli altri attori coinvolti, gli sforzi compiuti per promuovere la partecipazione politica delle donne in qualità di candidate, nonché il sostegno dei partner della società civile nella realizzazione dell'osservazione elettorale da parte dei cittadini, nella sensibilizzazione degli elettori e nelle attività inerenti alle elezioni; sottolinea l'importanza, per l'intera regione del Sahel, di un sostegno continuo al Niger onde consolidare la fiducia dei cittadini nel sistema democratico e dare seguito al nuovo requisito costituzionale relativo all'incremento della trasparenza e alla lotta alla corruzione nella gestione delle industrie estrattive, anche pubblicando tutti i principali contratti minerari e le informazioni sui profitti che ne derivano;

44. si rammarica profondamente delle limitazioni alla libertà di espressione, riunione e associazione nel Sahel; esprime particolare preoccupazione per le notizie di vessazioni, intimidazioni e arresti ai danni di giornalisti, oppositori politici, sindacalisti, esponenti ecclesiastici e altri attivisti della società civile e difensori dei diritti umani in Ciad; esprime ulteriore preoccupazione circa gli arresti e le presunte violenze contro dimostranti pacifici in Mauritania e i presunti tentativi di mettere a tacere l'opposizione in Mali, anche mediante l'arresto di giornalisti e oppositori politici e censurando i mezzi d'informazione; sottolinea a tale riguardo l'importanza di sostenere nel Sahel i difensori dei diritti umani, una società civile indipendente, comprese le associazioni di donne, e mezzi di comunicazione liberi in quanto attori fondamentali nella vita di una società democratica, specialmente nel periodo elettorale; plaude agli sviluppi positivi in materia di libertà di espressione, riunione e associazione in altre aree della regione e incoraggia l'UE a cooperare con i partner locali per continuare a stimolare i miglioramenti; chiede inoltre all'UE di incoraggiare e facilitare una mappatura della società civile quale base per un sostegno più efficace; raccomanda che l'UE aiuti la società civile e i difensori dei diritti umani da un punto di vista strategico e finanziario, avviando scambi a lungo termine, anche tramite le pertinenti delegazioni dell'UE;

45. ritiene che la protezione e la promozione della libertà di parola sia essenziale nello sviluppo di una società civile attiva e impegnata che possa contribuire adeguatamente allo sviluppo dell'intera regione; condanna, a tal proposito, ogni tentativo di censura, intimidazione di giornalisti o attivisti per i diritti umani e qualsiasi pressione diretta o indiretta esercitata sui mezzi d'informazione privati o pubblici;

46. chiede agli Stati del Sahel di cessare gli arresti arbitrari e le campagne intimidatorie nei confronti della stampa e dei media, dei difensori dei diritti umani o dei membri dell'opposizione; invita gli Stati del Sahel e della regione sahariana, compresi gli Stati dell'Africa settentrionale, a rispettare pienamente la libertà di espressione e di manifestazione dei gruppi pacifisti; invita le autorità giudiziarie a processare gli oppositori incarcerati nel rispetto del diritto vigente e nel quadro di un giusto processo; chiede agli Stati del Sahel di promuovere il multipartitismo e di permettere alle formazioni politiche che rispettano lo Stato di diritto di presentarsi alle elezioni senza timore di rappresaglie e alla popolazione di partecipare alle elezioni;

Sviluppo, aiuti umanitari e diritti umani

47. riafferma il nesso indissociabile tra sicurezza e sviluppo nei paesi del Sahel, quale delineato nella strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel per il 2011; sottolinea l'importanza, per il successo a lungo termine delle politiche per lo sviluppo, di una stabilità in materia di sicurezza, economia, politica, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella regione del Sahel; ricorda, ciononostante, che per ripristinare la sicurezza nella regione è indispensabile investire negli aiuti allo sviluppo, affinché la popolazione riceva le risorse necessarie a rafforzare la stabilità nella zona; ritiene che in questo modo si eviteranno in buona misura i casi di traffico e operazioni illegali causati dalla povertà estrema e dalla mancanza di mezzi e prospettive;

48. constata con la dovuta serietà la povertà estrema e dilagante nel Sahel, in particolare in Mali, Niger, Ciad e Burkina Faso, ma anche in Mauritania; riconosce le ripercussioni negative della povertà sulle prospettive di realizzazione dei diritti umani; constata che la povertà e il sottosviluppo colpiscono in modo sproporzionato le donne e le bambine e manifesta grave preoccupazione per gli alti tassi di mortalità relativi alle madri e ai bambini al di sotto dei cinque anni nella regione; richiama l'attenzione sulla relazione inversamente proporzionale tra il livello di istruzione delle madri e il tasso di mortalità infantile; rammenta dunque l'importanza di promuovere la scolarizzazione delle ragazze; sottolinea i riscontri delle Nazioni Unite, che segnalano tassi di mortalità inferiori tra le madri più istruite, quale invito alla mobilitazione a favore dell'istruzione universale e accessibile; sottolinea che la rapida crescita demografica, spesso a tassi annuali superiori al 3 %, esercita un'ulteriore pressione sulla capacità dei governi di proteggere finanche i più basilari diritti economici e sociali; ritiene pertanto necessario migliorare l'accesso ai servizi sanitari e in particolare, per quanto concerne i diritti sessuali e riproduttivi, l'accesso ai servizi di pianificazione familiare;

49. sottolinea l'interdipendenza di sviluppo, democrazia, diritti umani, buon governo e sicurezza nella regione del Sahel; ribadisce il proprio sostegno all'approccio basato sui diritti umani e alla titolarità democratica nella cooperazione allo sviluppo, che si basano sulla promozione della partecipazione locale e della conoscenza per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sul campo, nonché a meccanismi di controllo solidi, efficaci e indipendenti che coinvolgano i parlamenti, altri organismi autenticamente rappresentativi e la società civile locale e regionale a livello nazionale e internazionale; ricorda e sostiene gli impegni dell'UE per attuare un approccio basato sui diritti umani nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'UE, come indicato anche nella strategia dell'UE in materia di diritti umani e nel suo piano d'azione;

50. ricorda la necessità di subordinare l'aiuto allo sviluppo a favore degli Stati al loro rispetto dei diritti fondamentali; ribadisce che l'assegnazione efficace dei fondi a titolo dell'aiuto europeo allo sviluppo impone la capacità da parte dell'Unione di controllarne efficacemente l'utilizzo, assicurandosi che non vengano devianti dal loro impiego iniziale; riafferma la necessità, ai fini di una promozione efficace dei diritti umani, di migliorare la coerenza tra le politiche esterne e interne dell'Unione conformemente agli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo;

51. invita la Commissione ad applicare, conformemente alle necessità della popolazione previamente identificate nel Sahel, tutti i fondi disponibili per lo sviluppo: strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, fondo europeo per lo sviluppo, strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, fondo per la resilienza del Sahel;

52. invita l'Unione europea a sostenere tutte le azioni intraprese dagli Stati del

Sahel, dalle ONG e dalla società civile per migliorare l'accesso alle cure sanitarie soprattutto per le popolazioni più vulnerabili; invita le organizzazioni internazionali a continuare a lottare contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e la meningite, che causano numerose vittime; sottolinea la necessità di progettare e attuare programmi sanitari al fine di rafforzare i sistemi sanitari, tenendo conto del fatto che la crisi economica globale ha reso più difficile i progressi su HIV/AIDS, tubercolosi, malaria e altre malattie; rammenta che talune popolazioni del Sahel sono nomadi e hanno difficoltà ad accedere alle cure; invita pertanto a sostenere le campagne di sensibilizzazione e di formazione in campo sanitario;

53. denuncia che i tagli di bilancio in settori quali la sicurezza alimentare, la sanità e l'istruzione, fattori chiave per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, contribuiscono ad aggravare le crisi alimentari e umanitarie che si verificano nella regione del Sahel; sottolinea che gli interventi strutturali nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dell'alimentazione, nonché misure concrete per eliminare il fenomeno dell'accaparramento delle terre, sono fondamentali per promuovere la crescita inclusiva e sostenibile e per evitare che le crisi alimentari nella regione del Sahel si ripetano anno dopo anno;

54. ritiene che l'instabilità politica nella regione del Sahel, combinata alla grave siccità che colpisce milioni di persone, costituisca una seria minaccia alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e socio-economici, avendo ripercussioni negative sulle condizioni di vita della popolazione; ribadisce che lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani sono indispensabili per la stabilità degli Stati, la sicurezza e il rispetto delle libertà fondamentali;

55. sollecita le autorità locali e regionali, in relazione con la società civile, a predisporre le condizioni efficaci di sicurezza e di rispetto dei diritti umani all'interno dei paesi del Sahel e alle relative frontiere, nell'ottica di uno sviluppo ottimale delle politiche di sviluppo e delle politiche legate all'aiuto umanitario;

56. invita i governi dei paesi del Sahel ad affrontare le cause profonde della crisi, con una strategia di sviluppo economico sostenibile che risponda alle preoccupazioni politiche, economiche e sociali dei cittadini, quali l'accesso alle risorse alimentari, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, gli alloggi, la redistribuzione della ricchezza, condizioni di vita dignitose, ecc.;

57. sottolinea la necessità di combattere la corruzione per migliorare la legittimità istituzionale e contrastare le crescenti sfide di sviluppo e in materia di diritti umani nella regione; constata che l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione di base è stato gravemente compromesso da diverse forme di corruzione; sottolinea ulteriormente l'importanza di una società civile e di mezzi di comunicazioni liberi e organizzati per monitorare e denunciare gli abusi;

58. rileva che il ruolo delle donne è essenziale per lo sviluppo nella regione del Sahel, in particolare in materia di alimentazione, sicurezza alimentare e produzione di alimenti, dal momento che sono le principali responsabili dell'agricoltura, sebbene continuino ad avere a malapena accesso alla proprietà delle terre che coltivano; invita la Commissione a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne, quali piccoli agricoltori, per la sicurezza alimentare e a investire in programmi che diano loro sostegno specifico; ribadisce che la strategia dell'UE deve anche incentrarsi su azioni volte a far sì che i più vulnerabili, soprattutto nelle aree rurali, possano beneficiare delle opportunità di formazione agricola, d'istruzione sulla nutrizione, di buona salute, di buone condizioni di lavoro e di una rete di sicurezza in caso di necessità; sottolinea che, affinché i piccoli agricoltori, in particolare le donne, possano non solo produrre

in modo sostenibile, ma anche sviluppare la loro capacità produttiva, è necessario un maggiore accesso al microcredito, che consenta di investire in sementi, fertilizzanti e meccanismi d'irrigazione migliori e di ottenere gli strumenti necessari per proteggere le colture da calamità e malattie;

59. insiste sull'urgenza di concedere aiuti umanitari dell'UE che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio; sottolinea l'importanza dell'obiettivo relativo al miglioramento della salute delle madri per ridurre la mortalità materna e conseguire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e alla pianificazione familiare; ribadisce l'importanza dell'istruzione e della sensibilizzazione in materia di salute sessuale e riproduttiva come parte integrante del programma per la salute delle donne;

60. osserva che vi sono segni allarmanti secondo cui la regione del Sahel sarà colpita quest'anno da una grave crisi alimentare e nutrizionale e invita la Commissione a garantire adeguatamente i suoi aiuti umanitari alla regione;

61. sottolinea le questioni urgenti relative a carestie, siccità, fame persistente e il fatto che il governo nazionale non riesca a garantire la sicurezza alimentare di base, forze che determinano la disillusione locale; riafferma la necessità di migliorare la capacità del governo locale di garantire la sicurezza alimentare mediante maggiori finanziamenti e sostegno politico all'iniziativa AGIR-Sahel, anche quale approccio regionale e globale per contrastare la causa fondamentale dell'insicurezza alimentare;

62. invita l'Unione a porre in essere, in collaborazione con i paesi del Sahel, politiche prioritarie di sviluppo basate su un approccio incentrato sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e mirate ad attenuare la crisi alimentare e i problemi della malnutrizione e della fame, resistere alla siccità e lottare contro le catastrofi naturali; invita la Commissione a garantire un impiego ottimale dei fondi destinati alla lotta contro la malnutrizione (123,5 milioni di euro nel 2012), conformemente a dette politiche prioritarie, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione colpita e sostenere lo sviluppo delle capacità locali di questi paesi per garantire un impatto positivo degli aiuti;

63. ricorda che è necessario un impegno a lungo termine per costruire la resistenza alla siccità nel Sahel ed evitare così le crisi alimentari ricorrenti e il ricorso a ingenti aiuti umanitari ogni volta che si verifica un nuovo episodio di siccità; sottolinea che tale impegno necessita di un partenariato duraturo tra i governi, le istituzioni regionali, i donatori e le istituzioni finanziarie, sul modello dell'iniziativa AGIR Sahel avviata dall'Unione europea;

64. rileva, con particolare preoccupazione, che l'accesso all'acqua potabile rappresenta ancora un problema in tutta la regione del Sahel; ribadisce che, al fine di conseguire lo sviluppo della regione, l'attenzione principale va posta sul soddisfacimento delle esigenze di base della popolazione della regione; sottolinea che una parte importante degli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE devono essere destinati a tale questione; accoglie con favore, a tale proposito, tutte le iniziative internazionali volte a ridurre la carenza idrica nella regione del Sahel;

65. sottolinea che per migliorare la vita quotidiana degli abitanti del Sahel e sostenere lo sviluppo di una regione che nel 2040 conterà 150 milioni di persone è necessario un approccio a lungo termine fondato sull'accesso all'istruzione per tutti;

66. incoraggia gli Stati del Sahel e gli attori regionali, insieme all'ONU, a mobilitare nuove risorse per lo sviluppo; plaude alle consultazioni avviate dall'invitato speciale per il Sahel del Segretario generale dell'ONU con la Banca africana di sviluppo e raccomanda che tali consultazioni siano estese alla Banca mondiale e ad altri istituti

finanziari internazionali, al fine di creare un fondo di azione per il Sahel; si congratula per la piattaforma integrata per le risorse del fondo proposto che coordina i progetti di sviluppo regionale rispetto alle esigenze specifiche dei paesi del Sahel; incoraggia l'UE ad adattare e coordinare di conseguenza la sua strategia;

67. esprime preoccupazione in merito alla situazione generale dell'estrazione dell'uranio nel Sahel, in particolare alla luce dell'attacco da parte del MUJAO a una miniera ad Arlit nel Niger settentrionale il 23 maggio 2013; sottolinea che importanti violazioni della sicurezza vicino alle miniere di uranio del Niger possono rivelarsi disastrose per le popolazioni locali e per la stabilità regionale e invita quindi le autorità del Niger e i loro partner internazionali a prestare la massima attenzione alla sicurezza; sottolinea inoltre l'importanza di garantire la sicurezza nell'estrazione dell'uranio; chiede altresì alle società estrattive di assicurare che l'estrazione dell'uranio avvenga in modo responsabile, con il pieno consenso delle comunità locali e con il minimo impatto negativo sulle popolazioni circostanti e sul loro ambiente;

68. constata, con la dovuta gravità, le frequenti crisi alimentari e nutrizionali e le altre emergenze umanitarie nella regione del Sahel e l'effetto che queste hanno sui più fondamentali diritti umani; plaude al forte coinvolgimento dell'UE e dei suoi Stati membri nelle azioni di contrasto della crisi umanitaria nel Sahel; sottolinea che la lotta all'insicurezza alimentare è essenziale sia per facilitare la pace sia per migliorare il rispetto dei diritti umani; ritiene che, a tal fine, occorra stimolare la produzione locale e la proprietà e migliorare le reti di distribuzione e la mobilità delle risorse; osserva che l'aiuto fornito dalla Commissione europea nel 2012 per far fronte alle crisi alimentari e nutrizionali è stato pari a 338 milioni di euro, di cui 174 destinati all'emergenza umanitaria, e che la DG ECHO ha mobilitato aiuti umanitari per 172 milioni di euro, 58 dei quali sono stati utilizzati in Mali;

69. invita l'Unione a proseguire e intensificare l'azione volta a potenziare l'aiuto umanitario nel Sahel, a garantire uno stretto coordinamento tra le agenzie internazionali di aiuto umanitario, la società civile, le autorità locali e regionali e i governi, a mobilitare gli importi necessari nell'ambito del decimo FES (660 milioni di euro per il periodo 2007-2013) e del fondo AGIR (Alleanza globale per l'iniziativa resilienza) (172 milioni di euro per il 2012); accoglie con favore la dotazione di bilancio di 1,5 milioni di euro assegnata al programma AGIR-Sahel a titolo dell'11° FES, al fine di migliorare la resilienza degli Stati del Sahel;

70. sottolinea la necessità che tutti i paesi del Sahel attuino politiche a favore delle infrastrutture sociali di base e delle reti di base (depurazione, consulenti medici, trasporti, telecomunicazioni) per una fornitura neutrale, universale e senza restrizioni, corretta ed efficace dell'aiuto umanitario; si attende dagli Stati e dalle autorità locali e regionali un impegno per consolidare e garantire l'accessibilità di tali reti;

Situazione dei diritti umani di donne, bambini e minoranze

71. condanna energicamente l'attuale schiavitù, spesso trasmessa per via ereditaria, nella regione del Sahel, e in particolare in Mauritania, che si presume interessi un'importante minoranza della popolazione; segnala che la schiavitù si inserisce in un rigido sistema di caste e persiste nonostante l'abolizione ufficiale della schiavitù nel paese nel 1981 e l'esplicita dichiarazione della sua rilevanza penale nel 2007; è estremamente preoccupato per il carattere istituzionalizzato di tale pratica, fino alle sfere dell'amministrazione pubblica; rileva inoltre che il governo mauritano è assai riluttante a riconoscere l'esistenza di una schiavitù perenne e diffusa e che, a oggi, si conosce solo una causa contro un proprietario di schiavi in cui ci sia stata un'effettiva

azione penale; invita il governo mauritano a dimostrarsi all'altezza dei suoi impegni e obblighi nazionali e internazionali a favore di un'efficace cessazione di qualunque forma di schiavitù e ad attuare leggi di condanna della schiavitù che prevedano tra l'altro procedure di risarcimento; invita inoltre le autorità mauritane a porre fine alle vessazioni e alla reclusione degli attivisti della società civile che militano per l'abolizione della schiavitù, anche per le accuse di apostasia; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere le attività delle organizzazioni mauritane e internazionali che lottano contro la schiavitù, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù e l'Organizzazione internazionale del lavoro;

72. constata con grande preoccupazione la persistenza della schiavitù nella più ampia regione del Sahel, dove un gran numero di persone è vittima del lavoro coatto nel Mali, nel Niger e non solo; esorta le autorità nazionali e internazionali competenti ad agire in tal senso, monitorando l'applicazione della legislazione che vieta e criminalizza la schiavitù, prestando particolare attenzione alla posizione e alla vulnerabilità di donne e bambine; incoraggia lo sviluppo da parte delle autorità di programmi tesi, tra l'altro, a fornire assistenza nella riabilitazione e reintegrazione delle vittime, nella raccolta di dati e nell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione dal momento che la schiavitù è considerata da molti come una condizione naturale e tale gerarchia sociale è fortemente radicata a livello culturale; incoraggia le autorità locali a sviluppare strategie e programmi tesi a integrare nella società gli ex schiavi garantendo mezzi di sostentamento e un adeguato accesso al lavoro;

73. esprime preoccupazione per la violazione dei diritti fondamentali dei minori nel Sahel, in particolare la violenza e le discriminazioni di genere, il diffuso lavoro minorile, la presunta detenzione di minori in carceri per adulti in Mauritania, in Mali e altrove, e il reclutamento di bambini soldato nell'esercito regolare del Ciad; chiede all'UE di collaborare strettamente con i governi del Sahel per garantire l'eliminazione di tali pratiche;

74. esprime profonda preoccupazione per i casi di lavoro minorile nelle miniere d'oro, nell'agricoltura, nella silvicoltura e in altri settori dell'economia nel Mali, che vedrebbe coinvolti bambini di non più di sei anni; prende atto delle leggi degli Stati del Sahel che vietano il lavoro minorile e della natura particolarmente pericolosa dell'estrazione dell'oro; chiede pertanto alle autorità maliane di attuare le proposte politiche contenute nel suo piano d'azione per la lotta contro il lavoro minorile (PANETEM) di giugno 2011 e di promuovere più attivamente l'istruzione universale; invita l'UE a lavorare con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con altre organizzazioni nazionali e internazionali per eliminare pienamente il lavoro minorile nel Mali; invita tutti gli Stati del Sahel a lottare contro il lavoro minorile e a promuovere l'istruzione;

75. constata, con forte preoccupazione, che secondo le statistiche delle ONG, oltre tre milioni di minori di età inferiore ai 17 anni lavorano in Mali; deplora tale situazione, in particolare perché risulta in una riduzione del tasso di istruzione e del tasso di alfabetizzazione;

76. rammenta che l'Unione europea aderisce ai principi del processo di Kimberley, attua i programmi figuranti nel piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e si adopera, in maniera generale, per promuovere il rispetto delle norme internazionali fondamentali in materia di protezione sociale, lavoro e ambiente, nonché la responsabilità sociale delle imprese; invita l'Unione europea e gli Stati del Sahel a considerare un

processo di tracciabilità dell'oro sulla falsariga del processo di Kimberley per i diamanti; insiste sulla necessità che le imprese europee che hanno filiali nei paesi della regione si assicurino del rispetto di tali norme fondamentali, nonché delle linee guida internazionali in materia di RSI; ricorda che l'Unione europea attuerà prossimamente il principio della rendicontazione paese per paese;

77. è profondamente preoccupato per i resoconti che riguardano i rapimenti di minori finalizzati alla richiesta di un riscatto e alla loro vendita in Ciad e in altri paesi della regione; rileva che i minori sono vittima della tratta sia nel paese sia all'estero finalizzata al lavoro forzato, ai matrimoni forzati e allo sfruttamento sessuale; rileva inoltre che, in taluni casi, i minori sono stati rapiti e venduti alle agenzie di adozione internazionali;

78. invita gli Stati del Sahel a promuovere l'accesso all'istruzione per tutti i bambini, maschi e femmine, e per le popolazioni nomadi senza discriminazioni in base alla razza, alla casta o all'etnia; invita altresì gli Stati del Sahel a promuovere le politiche di formazione professionale, di accesso all'insegnamento superiore e al lavoro, al fine di dare una prospettiva per il futuro ai giovani del Sahel, deviandoli così dai gruppi terroristici; insiste affinché le condizioni di vita dei bambini nelle scuole rispettino le condizioni minime di igiene, sicurezza e dignità, e si garantisca che i bambini non vengano maltrattati o costretti all'accattonaggio dal loro tutore;

79. sollecita l'attuazione e il monitoraggio di politiche sanitarie e scolastiche efficaci nei confronti delle popolazioni più vulnerabili, come le donne e i bambini, al fine di avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo del Millennio: istruzione di base per tutti, migliorare la salute materna e accesso alle cure per tutti, lotta contro l'AIDS-HIV e tutte le malattie infettive; invita l'Unione europea a fare della gioventù una priorità della propria azione nel Sahel nel quadro dell'undicesimo FES e ad elaborare una politica ambiziosa in materia d'istruzione; ricorda l'importanza di politiche dedicate alle donne, nonché all'accesso all'occupazione;

80. riconosce l'importante ruolo svolto dalle donne nella stabilizzazione e nello sviluppo del Sahel e invita a rafforzare la loro influenza preponderante nella prevenzione dei conflitti, nel mantenimento e nella ricostruzione della pace, nonché nei settori della sicurezza, della politica e dello sviluppo economico; incoraggia i partner allo sviluppo ad accordare un sostegno finanziario a favore di progetti tesi specificatamente all'aumento dell'emancipazione delle donne della regione;

81. esprime preoccupazione per la discriminazione di cui sono oggetto donne e bambine in gran parte della regione, che si esplicita, tra le altre cose, con i matrimoni forzati, i matrimoni tra minori, lo sfruttamento sessuale, la scarsa istruzione e la pratica diffusa della mutilazione genitale femminile, inclusa l'infibulazione, nonché le pratiche consuetudinarie del sororato e del levirato nonché per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, a un posto di lavoro con tutela di diritti e alle cure sanitarie; invita ad adottare politiche per la tutela dei diritti umani e l'uguaglianza di genere in cooperazione con tutti gli attori dello sviluppo in loco, in particolare per il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti delle donne, tra cui i diritti sessuali e riproduttivi, senza discriminazioni in base alla razza, alla casta, all'età, all'appartenenza etnica o religiosa, allo stato civile, all'origine, o alla condizione o meno di migrante; sottolinea che sono necessari maggiori sforzi per garantire che le riforme relative alla governance e allo Stato di diritto rispondano alle specifiche esigenze delle donne;

82. esorta i paesi del Sahel ad adottare leggi e misure concrete che vietino e sanzionino qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica e sessuale, le molestie sessuali e le pratiche tradizionali lesive

quali la mutilazione genitale femminile e i matrimoni forzati, in particolare nel caso di minori; sottolinea l'importanza della tutela delle vittime e della prestazione di servizi specifici, e di lottare contro l'impunità degli aggressori, garantendo che i reati in questione siano indagati, giudicati e sanzionati realmente, e che tutte le donne dispongano di pieno accesso alla giustizia, senza nessun tipo di discriminazione per motivi religiosi o di origine etnica; sottolinea che la violenza domestica non è una questione familiare privata, né sono accettabili le giustificazioni della violenza che si richiamano a convinzioni culturali o religiose;

83. esorta gli Stati del Sahel a rivedere le proprie leggi relative alle donne e ai diritti di proprietà; sottolinea l'importanza del fatto che le donne siano proprietarie della terra che coltivano e su cui vivono;

84. esorta la comunità internazionale a stanziare più fondi a favore del progresso dei diritti delle donne e dell'emancipazione nella regione; plaude agli sforzi dell'Unione africana a favore dei diritti delle donne e ricorda il ruolo chiave svolto dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ai fini della stabilità nella regione; invita gli Stati del Sahel a intensificare la cooperazione, al fine di organizzare campagne di sensibilizzazione a favore dei diritti delle donne con le ONG, la società civile, l'ONU e l'Unione europea; chiede all'UE di cooperare con gli attori regionali per promuovere l'istruzione delle bambine e per sostenere misure volte a stimolare la sicurezza finanziaria e il potenziale delle donne come un elemento essenziale per assicurare l'emancipazione sociale, politica ed economica; incoraggia inoltre un'enfasi in ambito politico sul miglioramento dell'assistenza sanitaria per le donne;

85. invita altresì gli Stati del Sahel a garantire che tutte le bambine siano registrate alla nascita e che di conseguenza tutte siano iscritte all'istruzione scolastica primaria;

86. invita la Commissione, il SEAE e il Consiglio a incoraggiare più paesi della regione ad adottare esplicite disposizioni nelle rispettive legislazioni e ad attribuire la priorità a proporre programmi volti a garantire i diritti delle donne e delle bambine, in particolare attraverso l'accesso ai servizi pubblici, compresa l'istruzione, ma anche l'accesso alla sanità, ai diritti sessuali e riproduttivi, a prestiti sicuri per le risorse alimentari, a terre e risorse produttive, innanzitutto nelle aree rurali, e l'accesso alle cure sanitarie e al sistema giudiziario, per rafforzare l'indipendenza economica delle donne, in particolare aiutandole a passare dal settore informale a quello formale, la loro partecipazione alla presa di decisioni politiche ed economiche e l'eliminazione di qualsiasi forma di violenza nei confronti delle bambine e delle donne, incluse l'eradicazione dei matrimoni forzati in tenera età e la barbara pratica della mutilazione genitale femminile;

87. chiede ai rappresentanti speciali dell'UE per il Sahel e per i diritti dell'uomo di sviluppare azioni comuni per una migliore garanzia dei diritti della donna nella regione, lottando in particolare contro l'impunità per le violenze basate sul genere e tutte le altre violenze che colpiscono la dignità delle donne; insiste affinché la Commissione, il SEAE e gli Stati partner facciano dei diritti della donna e della parità di genere una priorità nei programmi di aiuto bilaterale, e che prevedano un finanziamento duraturo e prevedibile delle iniziative dedicate all'aumento dell'emancipazione delle donne e all'uguaglianza tra i sessi; condanna in particolare il ricorso alla violenza in quanto principale ostacolo alla fruizione della libertà sociale ed economica delle donne; evidenzia che la promozione della parità fra uomini e donne dovrebbe essere considerata una questione trasversale;

88. accoglie con favore lo status giuridico delle relazioni omosessuali nel Mali,

Niger, in Ciad e Burkina Faso; lamenta, tuttavia, la discriminazione sociale ancora presente; esprime gravi preoccupazioni circa l'utilizzo delle leggi sull'«oltraggio al pudore» e delle leggi che proibiscono l'associazione «a fini immorali» quando si tratta della comunità LGBT nel Mali e nell'intera regione; auspica che le vittime dell'oppressione durante la rivolta nel Mali settentrionale possano reintegrarsi nella loro società in condizioni di sicurezza; manifesta profonda preoccupazione per la continua criminalizzazione delle relazioni LGBT in Mauritania, che, per gli uomini, comporta formalmente la pena di morte mediante lapidazione pubblica; nota tuttavia che non vi sono prove documentate dell'applicazione di tale pena; esorta comunque il governo mauritano a lavorare con la società civile per riformare la propria legislazione e contribuire a migliorare la vita dei cittadini LGBT;

89. ritiene che un approccio alla situazione e allo sviluppo del popolo tuareg basato sui diritti, che affronti con onestà le rivendicazioni storiche e tenga presente che il popolo tuareg vive in zone dove sono presenti anche altri gruppi etnici, sia essenziale per la pace e lo sviluppo nella regione del Sahel; si compiace degli sviluppi osservati in Niger a tal proposito, ma invita tutti i paesi caratterizzati da una consistente popolazione tuareg, compresi i paesi non appartenenti al Sahel come l'Algeria e la Libia, a cooperare con i rappresentanti della comunità per giungere a una soluzione politica e istituzionale dei problemi del sottosviluppo e dell'animosità; constata inoltre la varietà delle culture che compongono la regione del Sahel; ritiene che occorra permettere a queste popolazioni di ritrovare la coesistenza pacifica; incoraggia i governi della regione a includere tutte suddette popolazioni nei dialoghi sociali e politici e nei processi decisionali;

(omissis)

Fonte: www.europarl.europa.eu